



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 33

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
19 agosto 2024**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>I865 - TERMINALISTI PORTO DI NAPOLI-ENERGY SURCHARGE</b>	
<i>Provvedimento n. 31308</i>	5
<b>I866 - ACCORDI TRA FONDERIE</b>	
<i>Provvedimento n. 31309</i>	37
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>39</b>
<b>C12626B - ECOSUNTEK-SERGIO MARINANGELI/+ENERGIA</b>	
<i>Provvedimento n. 31304</i>	39
<b>C12654 - DIGITAL VALUE/INFORDATA</b>	
<i>Provvedimento n. 31305</i>	47
<b>C12656 – CRIPTO – PERSONE FISICHE/VISTA VISION</b>	
<i>Provvedimento n. 31306</i>	52
<b>C12657 - CIEP SPIN BIDCO/ENERGEAN CAPITAL</b>	
<i>Provvedimento n. 31307</i>	57
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>61</b>
<b>IP373 - E.A.S. ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE</b>	
<i>Provvedimento n. 31310</i>	61
<b>PS12674 - WIZZAIR - PREZZI SERVIZI ACCESSORI</b>	
<i>Provvedimento n. 31311</i>	65
<b>VARIE</b>	<b>71</b>
<b>REGOLAMENTO SULLE FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214</b>	
<i>Provvedimento n. 31295</i>	71



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **1865 - TERMINALISTI PORTO DI NAPOLI-ENERGY SURCHARGE**

*Provvedimento n. 31308*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 18 giugno 2023, n. 30375, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di CO.NA.TE.CO. - Consorzio Napoletano Terminal Containers S.p.A., SoTeCo S.r.l., Marininvest S.r.l. e Terminal Flavio Gioia S.p.A. (congiuntamente, le parti) per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101TFUE e dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/1990;

VISTE le proprie delibere del 24 ottobre 2023 n. 30846 e del 14 novembre 2023 n. 30882, con cui l'Autorità ha disposto il rigetto degli impegni presentati rispettivamente da Terminal Flavio Gioia S.p.A. e dalle società CO.NA.TE.CO. - Consorzio Napoletano Terminal Containers S.p.A., SoTeCo S.r.l. e Marininvest S.r.l.;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, trasmessa alle parti in data 3 maggio 2024;

VISTE le memorie conclusive delle parti trasmesse in data 13 e 14 giugno 2024;

SENTITI in audizione finale, in data 18 giugno 2024, i rappresentanti delle parti e della Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, intervenienti nel presente procedimento;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1. CO.NA.TE.CO. - Consorzio Napoletano Terminal Containers S.p.A.** (di seguito, "Conateco"), è una società con sede legale a Napoli che svolge, con autorizzazione valida fino al 23 marzo 2027, l'attività di terminalista portuale, gestendo il più grande *terminal* del Porto di Napoli<sup>1</sup>. L'attività principale di Conateco è costituita dallo sbarco/imbarco di *container* da/per navi effettuata con il

---

<sup>1</sup> Si tratta del quarto *terminal* in Italia in quanto occupa un'area di circa 157.000 mq nel Molo Bausan.

metodo “LO-LO” (*load on - load off*), cioè attraverso gru di banchina che curano il carico e lo scarico della merce<sup>2</sup>. Conateco svolge, inoltre, alcune attività accessorie espletate durante la permanenza dei *container* nelle aree *terminal* quali, ad esempio: (i) la movimentazione dei *container* all’interno del *terminal* attraverso carrelli semoventi o gru a portale; (ii) la custodia dei *container* sbarcati e delle merci ivi contenute durante il periodo in cui sono depositate presso le aree facenti capo alla società (c.d. “soste portuali”) e (iii) lo svuotamento e/o riempimento dei *container* e l’assistenza alle verifiche doganali.

Nel 2023, Conateco ha realizzato un fatturato di 47.745.017 euro<sup>3</sup>.

2. La Società Terminal Contenitori - SoTeCo S.r.l. (di seguito, “Soteco”) svolge l’attività di terminalista portuale su un’area di circa 41.500 mq sita nel porto di Napoli, Calata Pollena. L’attività principale svolta da Soteco consiste nello sbarco e imbarco di *container* e rotabili attraverso il metodo “RO-RO” (*roll on - roll off*)<sup>4</sup>. A tale attività si accompagna, all’occorrenza, quella di stoccaggio e custodia dei *container*<sup>5</sup>. In particolare, Soteco, in forza di una specifica autorizzazione, svolge nel porto di Napoli anche l’attività di movimentazione merci pericolose.

Nel 2023, Soteco ha realizzato un fatturato di 4.423.932 euro<sup>6</sup>.

3. Marinvest S.r.l. (di seguito, “Marinvest”), è una società del gruppo MSC (“MSC”), attivo a livello internazionale nei settori del trasporto marittimo di passeggeri e delle crociere, del trasporto marittimo di merci, dei servizi portuali di movimentazione e della logistica. Marinvest detiene l’intero capitale sociale di Conateco e controlla Soteco, detenendo direttamente una partecipazione del 30% e indirettamente, tramite Conateco, una partecipazione del 40%.

Il fatturato consolidato di Marinvest nel 2023 è stato pari a [1-2 miliardi di euro]\*<sup>7</sup>.

4. La società Terminal Flavio Gioia S.p.A. (di seguito, “TFG”) opera nel Porto di Napoli in qualità di impresa terminalista *multi-purpose*, titolare di concessione demaniale marittima<sup>8</sup>. L’attività svolta da TFG consiste, principalmente, nella movimentazione di *container* e di merce varia, effettuata con l’ausilio di gru semoventi portuali (c.d. metodo “LO-LO”). La società effettua anche attività

---

<sup>2</sup> Nello specifico, tale attività si suddivide in: (i) accettazione di *container* in ingresso per successivo imbarco e/o spedizione (*export*) e (ii) sbarco di *container* dalle singole navi per la successiva consegna e/o rispeditura all’interno del territorio a mezzo di veicoli su rotaia o su gomma (*import*).

<sup>3</sup> Fonte: banca dati Telemaco.

<sup>4</sup> Nello specifico, i *container* sono posizionati su rimorchi che vengono imbarcati e sbarcati attraverso l’utilizzo di ralle portuali (ovvero veicoli che entrano in maniera autonoma nella stiva della nave).

<sup>5</sup> Un particolare segmento di tale attività di stoccaggio e custodia riguarda la merce classificata come pericolosa in base alle norme IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), in relazione alla quale Soteco è l’unica società nel porto di Napoli a essere autorizzata al relativo trattamento.

<sup>6</sup> Fonte: banca dati Telemaco.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>7</sup> Cfr. doc. 119.

<sup>8</sup> In particolare, TFG svolge l’attività di terminalista portuale su un’area di circa 33.000 mq, in concessione trentennale, a cui si aggiungono ulteriori 20.000 mq circa oggetto di separata concessione con diversa scadenza rispetto all’area principale.

accessorie al ciclo di imbarco e sbarco, quali movimentazione e scartaggi delle unità all'interno del *terminal*, stoccaggio delle stesse per relativo controllo e custodia, svuotamenti e riempimenti dei contenitori, assistenza ed espletamento delle verifiche doganali.

Nel 2023, TFG ha realizzato un fatturato di [10-35 milioni di euro]<sup>9</sup>.

## II. GLI INTERVENIENTI

5. Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (“Confetra”) rappresenta, a livello politico, economico, sociale e sindacale le categorie imprenditoriali operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica e del deposito delle merci, nonché in settori a questi connessi ed ausiliari.

6. Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (“Fedespedi”), è un'organizzazione imprenditoriale, con sede a Milano, che tutela gli interessi delle imprese di spedizioni internazionali in Italia.

## III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

7. Il 18 luglio 2023 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle Società Soteco, Conateco, Marininvest e TFG per accertare l'esistenza di un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, avente ad oggetto l'applicazione coordinata e concordata di una particolare tariffa agli spedizionieri attivi nel porto di Napoli.

8. Il procedimento ha tratto origine da una comunicazione, pervenuta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito, “AdSP-MTC”)<sup>10</sup>, volta a segnalare le condotte delle società terminaliste del Porto di Napoli consistenti nell'applicazione congiunta di una nuova voce tariffaria, denominata “*energy surcharge*”, per tutti i contenitori in *import*<sup>11</sup>. La segnalazione è stata successivamente integrata il 21 aprile 2023<sup>12</sup>. Data la peculiarità e complessità del settore interessato dalle condotte segnalate è stata svolta un'approfondita attività preistruttoria, anche grazie a richieste di informazioni a TFG, Soteco e Conateco<sup>13</sup> nonché all'AdSP-MTC, che ha condotto, in particolare, in data 4 maggio 2023, all'acquisizione di documentazione a supporto delle condotte denunciate dall'Autorità portuale<sup>14</sup>.

9. Le parti nel corso del procedimento hanno presentato impegni *ex* articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990<sup>15</sup>. L'Autorità, con delibera n. 30846 del 24 ottobre 2023 adottata nei confronti di TFG e con delibera n. 30882 del 14 novembre 2023 adottata nei confronti di Soteco, Conateco e Marininvest,

---

<sup>9</sup> Cfr. doc. 72.

<sup>10</sup> Cfr. doc. 1 del 14 febbraio 2023.

<sup>11</sup> In particolare, la movimentazione *container* in *import* consiste nello sbarco di *container* dalle singole navi per la successiva consegna e/o rispedizione all'interno del territorio a mezzo di veicoli su rotaia o su gomma (*import*); mentre la movimentazione *container* in *export* riguarda l'accettazione di *container* in ingresso per successivo imbarco e/o spedizione (*export*).

<sup>12</sup> Cfr. doc. 9.

<sup>13</sup> Cfr. doc. 3 nonché i docc. 4, 5 e 6 contenenti, rispettivamente, le risposte alle informazioni di Soteco, Conateco e TFG.

<sup>14</sup> Cfr. doc. 11

<sup>15</sup> In particolare TFG in data 17 ottobre 2023 (doc. 38) e Conateco, Soteco e Marininvest il 27 ottobre 2023 (doc. 42).

ha rigettato le misure proposte in ragione della sussistenza di un interesse a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione, data la natura delle condotte contestate<sup>16</sup>.

**10.** Al fine di acquisire documentazione a supporto dell'ipotesi istruttoria sono state inviate ulteriori richieste di informazioni all'AdSP-MTC<sup>17</sup> e alle parti<sup>18</sup>.

**11.** L'8 settembre 2023 Confetra e Fedespedi sono state ammesse a partecipare al procedimento, a seguito di istanza motivata<sup>19</sup>, in qualità di soggetti terzi interessati<sup>20</sup>.

**12.** Le parti sono state sentite in audizione davanti agli uffici: TFG il 4 ottobre 2023, Conateco e Soteco il 16 ottobre 2023 e il 19 marzo 2024. Confetra e Fedespedi sono state audite il 19 dicembre 2023 e il 2 aprile 2024.

**13.** TFG, Conateco, Soteco, Marininvest, Confetra e Fedespedi hanno più volte chiesto e ottenuto di esercitare il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo non coperta da riservatezza<sup>21</sup>.

**14.** TFG, Soteco e Conateco hanno comunicato, rispettivamente in date 17 gennaio 2024 e 26 gennaio 2024, di avere adottato programmi di *compliance antitrust*, depositando la relativa documentazione<sup>22</sup>.

**15.** In data 3 maggio 2024 è stata trasmessa alle parti e ai terzi intervenienti la Comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito anche la "CRI").

**16.** Da ultimo, in data 13 e 14 giugno 2024 le parti hanno depositato le proprie memorie finali<sup>23</sup> e in data 18 giugno 2024 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio, a cui hanno partecipato sia le parti che gli intervenienti.

#### IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

##### IV.1 Il settore di riferimento

**17.** Conateco, Soteco e TFG sono terminalisti portuali che svolgono nel porto di Napoli principalmente attività di movimentazione merci tramite *container*<sup>24</sup> nonché attività accessorie al ciclo di imbarco e sbarco.

**18.** In generale, le attività di movimentazione merci, fra cui rientrano quelle unitizzate in *container*, rappresentano una categoria dei servizi portuali, così come disciplinati e definiti dal Regolamento (Ue) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro

<sup>16</sup> Cfr. docc.39 e 45. In particolare, nei provvedimenti citati si legge che "la fattispecie oggetto del procedimento concerne un accordo tra le Parti avente a oggetto l'applicazione, congiunta e coordinata, di una medesima voce tariffaria in relazione a tutti i contenitori in import destinati ai terminal del porto di Napoli e che, pertanto, al fine di assicurare il rispetto delle norme a tutela della concorrenza nel settore citato, risulta necessario per l'Autorità pervenire a una decisione in merito all'eventuale natura restrittiva della concorrenza delle condotte contestate".

<sup>17</sup> Cfr. doc. 48 e la risposta dell'AdSP in doc. 53.

<sup>18</sup> Cfr. docc. 54-57 e 118.

<sup>19</sup> Cfr. doc. 17.

<sup>20</sup> Cfr. doc. 21.

<sup>21</sup> In particolare, TFG ha effettuato l'accesso agli atti in date 29 settembre 2023, il 17 gennaio 2024 il 13 e il 14 giugno 2024, Conateco e Soteco in data 29 settembre 2023, 28 marzo 2024 e 14 giugno 2024, Confetra e Fedespedi in date 5 ottobre 2023, 13 febbraio 2024, 21 maggio 2024 e 14 giugno 2024 e Marininvest il 12 aprile 2024 e il 14 giugno 2024.

<sup>22</sup> Cfr. doc. 50 (programma *compliance* TFG) e doc. 52 (programma *compliance* Conateco e Soteco).

<sup>23</sup> Cfr. docc. 103 (memoria finale TFG del 13 giugno 2024); 105 (memoria finale Marininvest) e 106 (Conateco e Soteco).

<sup>24</sup> La dimensione dei contenitori viene convenzionalmente misurata in piedi. Si utilizzano, in particolare, *container* di due misure, ovvero 20' ("twenty-feet equivalent unit", TEU) e a 40' ("forty-feet equivalent unit", FEU).



normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. In particolare, per la movimentazione di merci si intende “*l’organizzazione e la movimentazione del carico tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il deposito temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale e operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci, ma esclusi, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il disimballaggio, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio che conferisca valore aggiunto al carico;*”<sup>25</sup>.

**19.** In ambito nazionale, tali attività sono disciplinate dalla legge n. 84/1994 recante “*Riordino della legislazione in materia portuale*” la quale, all’articolo 16, definisce come operazioni portuali le attività di carico, scarico, di trasbordo, di deposito, di movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolte nell’ambito portuale<sup>26</sup>. Sono considerati invece servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

**20.** In linea con la prassi decisionale nazionale e comunitaria<sup>27</sup>, la movimentazione di merci unitizzate in *container* viene di norma considerata come un’attività distinta rispetto alle altre operazioni di imbarco e sbarco relative ad altre tipologie di merci e, in particolare, ai carichi di merci varie.<sup>28</sup>, considerato che l’effettuazione di tali servizi da parte degli operatori terminalistici richiede l’impiego di attrezzature specifiche per il carico/scarico, lo stoccaggio e la movimentazione a terra per il trasporto interno di merci containerizzate.

**21.** In particolare, nell’attività citata rientra sia: i) il transito nei porti “terminali”, vale a dire il passaggio della merce da/a nave a/da altra modalità di trasporto (strada, ferrovia, aereo); che ii) l’attività di *transhipment*, consistente nel trasbordo dei *container* da/a navi operanti su rotte intercontinentali a/da navi che svolgono un servizio marittimo più breve e diretto ai porti “terminali” (c.d. servizi *feeder*)<sup>29</sup>.

**22.** Oltre alla principale attività di sbarco e imbarco delle merci contenute in *container* le parti del procedimento effettuano una serie di ulteriori attività connesse allo sbarco quali: i) la movimentazione dei contenitori all’interno del Terminal; ii) la custodia dei contenitori sbarcati e delle merci ivi contenute nel periodo in cui sono depositate presso le aree facenti capo alle società (soste portuali); iii) l’assistenza ad altre attività relative ai contenitori sbarcati quali ad esempio. lo svuotamento/riempimento e l’effettuazione di verifiche doganali.

**23.** L’esercizio delle attività sopra citate in ambito portuale è subordinato, ex articolo 16, comma 3, al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Autorità di sistema portuale e le imprese autorizzate

---

<sup>25</sup> Cfr. articolo 2, punto 2), del Regolamento (UE) 2017/352.

<sup>26</sup> Tale classificazione delle operazioni portuali, come chiarito nel decreto n. 110, del 21 aprile 2023, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, par. 1, pag. 3, corrisponde a quella europea dei “*servizi portuali*” di movimentazione merci di cui all’articolo 1.2, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/352.

<sup>27</sup> Cfr., per esempio, decisione della Commissione europea del 29 aprile 2022, M.10522 - *Hapag-Lloyd / Eurogate / Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven*.

<sup>28</sup> Cfr., fra gli altri, provvedimento n. 31198 del 23 maggio 2024, C12586 - *Ignazio Messina & c./Terminal San Giorgio*, in Bollettino n.21/2024.

<sup>29</sup> Cfr., fra gli altri, provvedimento n. 15161 del 1° febbraio 2006, C7514 - *Thunder Fze/The Peninsular and Oriental Steam Navigation*, in Bollettino n. 5/2006.

sono iscritte in appositi registri “*e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità*”<sup>30</sup>.

**24.** Le operazioni di movimentazione merci tramite *container* e i servizi accessori sono effettuati dai terminalisti autorizzati nell’ambito delle specifiche aree e banchine oggetto delle relative concessioni demaniali, rilasciate ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 84/1994, così come modificato dalla legge n. 118/2022. Il richiamato articolo 18, al comma 1, prevede, infatti, espressamente che “*l’Autorità di Sistema Portuale e, laddove non istituita, l’Autorità Marittima, danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali [...]*” e ancora che “[...] *Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurate all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva*”<sup>31</sup>.

**25.** Nel Porto di Napoli, la cui superficie è suddivisa in diverse aree funzionali<sup>32</sup> e che rientra nell’ambito di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (al pari dei Porti di Salerno<sup>33</sup> e Castellammare di Stabia<sup>34</sup>), risultano allo stato presenti, in qualità di operatori titolari di concessioni per lo svolgimento dell’attività di movimentazione merci tramite *container*, i seguenti soggetti<sup>35</sup>:

**Tabella 1 – Terminalisti del Porto di Napoli**

Nominativo	Destinazione/scopo
Conateco S.p.A.	Terminal contenitori
So.te.co S.r.l.	Terminal contenitori e merce varia tipologicamente movimentata da navi Ro-Ro e Lo-Lo
Terminal Flavio Gioia S.p.A.	Terminal contenitori e merce varia

Fonte: punto 2, doc. 53.

**26.** Come confermato dall’AdSP-MTC, tali operatori, ossia le parti del procedimento, rappresentano la totalità dei terminalisti che offrono i servizi di movimentazione merci tramite *container* insieme

<sup>30</sup> Cfr. articolo 16, comma 3, legge n. 84/1994.

<sup>31</sup> Il Decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 28 dicembre 2022, n. 202 prevede, altresì, che “*L’autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinché congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie [...]*” (articolo 2, comma 6) e che “*In ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l’esercizio delle attività delle imprese, già autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di aree, all’effettuazione delle operazioni portuali*” (articolo 2, comma 7).

<sup>32</sup> In particolare, le aree portuali citate sono dedicate, tra le altre attività, al trasporto di passeggeri, cantieristica navale e carico e scarico di differenti tipologie di merci -suddivise in contenitori/*containers*, merci varie, rinfuse liquide.

<sup>33</sup> L’area del porto di Salerno destinata ai *container*, il Molo Trapezio, ha una superficie di 120.975 mq (<https://adsptirrenocentrale.it/adsp/porto-di-salerno/#1544720375290-b2d348f7-2aef>).

<sup>34</sup> Nessuna area appare destinata al traffico di *container* nel Porto di Castellammare di Stabia, specializzato nei settori della nautica da diporto e in quello della cantieristica (<https://adsptirrenocentrale.it/porto-di-castellammare-di-stabia/>).

<sup>35</sup> Cfr. doc. 53.

ai servizi accessori nel porto di Napoli<sup>36</sup>, con quote di mercato, in volume e in valore, riportate nella tabella che segue.

**Tabella 2 - quota di mercato delle parti in volume e valore**

	Quota di mercato - Numero complessivo ( <i>import ed export</i> ) container (20' e 40')		Quota di mercato - Fatturato	
	2022	2023	2022	2023
TFG	20-25%]	[20-25%]	[15-20%]	[15-20%]
CONATECO	[70-75%]	[75-80%]	[70-75%]	[70-75%]
SOTECO	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]	[5-10%]
<b>Totale</b>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: docc. 53; 65, allegato 1 e 68, allegati 1 e 2.

*La domanda dei servizi offerti dai terminalisti*

27. I terminalisti hanno quali clienti principali le compagnie di navigazione attive nel trasporto merci via mare a livello internazionale<sup>37</sup> e intrattengono rapporti commerciali anche con gli spedizionieri che si occupano di organizzare il trasporto delle merci per conto terzi.

28. Le compagnie di navigazione sono legate contrattualmente ai terminalisti, con contratti, denominati *Terminal Service Agreement (TSA)*, che regolano la movimentazione dei contenitori (sbarco, imbarco, trasbordo) e le attività di movimentazione collegate, ossia l'attività tipica svolta dai terminalisti<sup>38</sup>. Tali attività sono quindi svolte per conto della clientela delle compagnie di navigazione e remunerate sulla base dei contratti pluriennali stipulati con quest'ultime. In linea generale, infatti, i costi di movimentazione della merce all'interno del *terminal (Terminal Handling Charges, THC)*, vengono pagati dalle compagnie di navigazione che di norma ribaltano il relativo costo al destinatario finale della merce<sup>39</sup>.

29. Gli spedizionieri forniscono servizi di assistenza ad attività logistiche e doganali - ad esempio, sdoganamento, assistenza allo sbarco, trasporti e servizi accessori - per gli importatori ed esportatori delle merci trasportate via mare. In particolare, organizzano il trasporto di merci per conto dei propri clienti, in base alle loro esigenze, in qualità di intermediari o agenti di nolo. A tal fine gli spedizionieri stipulano contratti con i vari soggetti interessati, in primo luogo con le compagnie di

<sup>36</sup> Poiché il porto di Napoli è un porto c.d. a scalo diretto (*direct call*) che svolge quasi esclusivamente funzioni di porto di origine/destinazione della merce, l'attività principale effettuata dalle parti è rappresentata dall'attività di transito mentre l'attività di *transhipment* (intesa come servizi *feeder*) è svolta quasi nella totalità dei casi solo in misura marginale.

<sup>37</sup> Ad esempio, TFG attualmente opera per le seguenti Compagnie di Navigazione: CMA-CGM, HAMBURG SUD, HAPAG LLOYD, MAERSK, MELFI, MSC, ONE (fonte: <https://www.flaviogioia.it/container/>).

<sup>38</sup> Cfr. doc. 4.

<sup>39</sup> Cfr. dichiarazioni di TFG in doc. 35.

navigazione che forniscono, per quel che in tale sede rileva, i servizi di trasporto marittimo di linea a mezzo *container*.<sup>40</sup>

**30.** Generalmente gli spedizionieri non hanno rapporti contrattuali diretti con il terminalista portuale. Tuttavia, quest'ultimo applica agli spedizionieri una tariffa sulla base dei servizi accessori richiesti dalla merce in porto dopo lo sbarco/imbarco. Tali servizi possono includere, in via esemplificativa: (i) spostamenti a piazzale per verifiche doganali; (ii) svuotamento dei contenitori ed estrazione delle merci; (iii) trasferimenti *intra-terminal* a seguito di cambio di nave/viaggio; (iv) trasferimenti per visite fito-sanitarie e (v) servizi di giacenza a piazzale delle merci (soste)<sup>41</sup>. I costi delle attività effettuate a seguito dello sbarco nell'interesse della merce sono addebitati dal terminalista direttamente ai soggetti che ritirano i contenitori dal terminal per conto dei destinatari finali, ossia gli spedizionieri oppure, in alcuni casi, direttamente ai proprietari delle merci<sup>42</sup>.

**31.** Nel contesto sopra delineato, caratterizzato da rapporti contrattuali e commerciali complessi ed interconnessi, operano Conateco, Soteco e TFG che rappresentano, come visto, la totalità delle imprese attive sul territorio portuale di Napoli nell'offerta dei servizi di movimentazione merci tramite *container* insieme ai servizi accessori, ossia i servizi interessati dall'intesa. Si tratta di società che intrattengono rapporti contrattuali con grandi operatori attivi a livello internazionale. In particolare, Conateco e Soteco, controllate da Marininvest appartengono al gruppo MSC, uno dei principali gruppi operanti a livello internazionale nei settori del trasporto marittimo di passeggeri e delle crociere, del trasporto marittimo di merci, dei servizi portuali di movimentazione e della logistica.

#### ***IV.2 La documentazione agli atti relativa all'intesa***

**32.** La documentazione nel complesso acquisita agli atti, di seguito descritta nel dettaglio, fornisce la prova inequivocabile della presenza di un accordo di prezzo fra concorrenti volto al coordinamento delle strategie commerciali in alterazione delle dinamiche concorrenziali. Le parti hanno infatti convenuto di reagire congiuntamente all'innalzamento dei costi (in particolare quelli relativi ai canoni concessori) sopportati nello svolgimento della propria attività di terminalista, mediante l'introduzione di un medesimo aumento tariffario.

##### ***IV.2.1 La comunicazione a firma congiunta***

**33.** L'esistenza di un accordo fra le parti risulta comprovato in primo luogo dal doc. 9, contenente una comunicazione a firma congiunta di Conateco, TFG e Soteco, datata 23 gennaio 2023, indirizzata alle associazioni A.C.C.S.E.A., ASSOSPENA, al Consiglio Compartimentale spedizionieri Doganali Napoli e per conoscenza all'AdSP-MTC, in cui si dà atto della decisione di tali operatori di "*introdurre, nei rispettivi tariffari, una nuova voce, denominata per comodità di esposizione 'energy surcharge' che sarà applicata dal prossimo 1.2.2023 a tutti i contenitori in import che sbarcheranno ai rispettivi terminal, nella misura di Euro 25 per ogni contenitore da 20'*

<sup>40</sup> Cfr., fra gli altri, provvedimento n. 27917 del 25 settembre 2019, C12255/Marinvest-Gruppo Messina/Ignazio Messina & c.-Ro-Ro Italia, in Bollettino n. 42/2019.

<sup>41</sup> Cfr. doc. 4, 5 e 6.

<sup>42</sup> Cfr. *ibidem*.

ed Euro 30 per ogni contenitore da 40'.”. Inoltre, dalla nota emerge che “l'importo verrà fatturato all'uscita del contenitore dal terminal, in uno alle altre eventuali spese maturate dopo lo sbarco”<sup>43</sup>.

**34.** Nella comunicazione le società citate chiariscono altresì che “si trovano ad affrontare una situazione di incremento generalizzato di costi che trovano la loro genesi soprattutto negli eventi straordinari che sono accaduti negli ultimi 2/3 anni, primi tra tutti la pandemia globale ed il conflitto tra Russia e Ucraina. In particolare, ciò avrebbe comportato un “imprevedibile e spropositato aumento dei costi dell'energia elettrica (+130% rispetto al 2021) e delle altre fonti combustibili (+40% gasolio da autotrazione) nonché nell'incremento/adeguamento dei canoni concessori che raggiunge l'incredibile aumento del 25%, successivo all'aumento del 10% registrato l'anno precedente”<sup>44</sup>.

#### *IV.2.2 La reazione degli spedizionieri*

**35.** Dalle informazioni acquisite risulta che a fronte della decisione delle società TFG, Conateco e Soteco di introdurre una nuova voce tariffaria, vi sia stata una reazione pressoché immediata degli spedizionieri. Le Associazioni della logistica portuale aderenti a Confetra, destinatarie della comunicazione, con risposta datata 27 gennaio 2023<sup>45</sup>, hanno infatti rappresentato ai terminalisti coinvolti la propria contrarietà all'applicazione di tale voce tariffaria alla categoria degli spedizionieri, ritenendo che i naturali destinatari della stessa sarebbero dovute essere le compagnie di navigazione, ossia i veri clienti degli operatori citati “alle quali i nostri associati pagano già tutti i servizi accessori” chiarendo, infatti che “Noi, come spedizionieri, non possiamo essere coinvolti in aumenti per servizi non richiesti e non di nostra competenza”.

#### *IV.2.3 La replica congiunta dei terminalisti*

**36.** Sempre il 27 gennaio 2023, immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli spedizionieri, le parti hanno elaborato e diffuso un ulteriore comunicato congiunto per ribadire la decisione di procedere “ad applicare la nuova voce di tariffa nei termini di decorrenza già indicati.”. Tale documento si pone come prova ulteriore dell'accordo delle parti avente ad oggetto l'allineamento delle rispettive condotte sul mercato, ed infatti, in tale comunicazione, gli operatori citati assumono anche una nuova posizione comune, contemplando una possibile modifica di quanto già stabilito. Infatti, TFG, Conateco e Soteco manifestano la possibilità di “un dialogo finalizzato a una revisione della nostra decisione” (enfasi aggiunta) laddove l'AdSP MTC fosse intervenuta per sterilizzare o minimizzare l'aumento dei canoni concessori

#### *IV.2.4 La presa d'atto degli spedizionieri*

**37.** Confetra Campania<sup>46</sup>, infine, con comunicato del 1° febbraio 2023, prendendo atto della decisione delle società terminaliste del porto di Napoli, evidenziava a tali operatori l'assenza di iniziative analoghe in altre realtà portuali italiane sottolineando che questo “dovrebbe forse indurre

---

<sup>43</sup> Cfr. doc. 9.

<sup>44</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>45</sup> Cfr. pagine *sito web* di ASSOSPENA, allegate al verbale dell'Autorità di acquisizione di documentazione del 21 aprile 2023 (doc. 10).

<sup>46</sup> Confetra Campania costituisce il coordinamento regionale di diverse associazioni del settore e risulta firmataria della comunicazione del 1° febbraio 2023 insieme ad Assologica, Assospena e Ifa (Cfr. doc.66).

*ad una più attenta riflessione rispetto ad azioni tariffarie che si tradurrebbero in una migrazione di traffici verso altri scali anche della ns stessa regione*<sup>47</sup>.

#### *IV.2.5 L'applicazione della nuova voce tariffaria*

**38.** Con decorrenza dal 1° febbraio 2023, così come annunciato, TFG, Conateco e Soteco hanno poi effettivamente introdotto la c.d. “energy surcharge” ai contenitori in *import* chiedendo pertanto agli spedizionieri, al momento dell’uscita del contenitore dal terminal, il pagamento di 25 euro per i contenitori da 20 piedi e 30 euro per quelli da 40 piedi.

**39.** Tale tariffa, di ammontare identico per tutti i terminalisti firmatari dell’accordo si presenterebbe, come chiarito dalle parti, quale “misura compensativa di carattere forfettario”<sup>48</sup> a copertura (asseritamente parziale) degli aumenti dei costi attesi nel 2023.

**40.** Dalle informazioni agli atti, risulta, in particolare, che TFG ha applicato la tariffa in esame dal 1° febbraio 2023 al 30 settembre 2023<sup>49</sup>. In tale periodo TFG risulta aver movimentato *[omissis]* e *[omissis]* container rispettivamente da 20’ e 40’. Conateco e Soteco hanno applicato agli spedizionieri per lo sbarco di contenitori in *import* presso i rispettivi terminal la tariffa citata fino al 20 agosto 2023. In tale arco temporale Conateco ha applicato la tariffa a *[omissis]* e *[omissis]* container rispettivamente da 20’ e 40’, mentre Soteco a *[omissis]* container da 20’ e a *[omissis]* container da 40’.

#### *IV.2.6 L’incremento dei costi*

**41.** Nella comunicazione del 23 gennaio 2023, sopra descritta, le parti hanno rappresentato un quadro caratterizzato da consistenti aumenti dei costi, in particolare di quelli legati all’energia elettrica, alle altre fonti combustibili nonché ai canoni concessori. Le informazioni raccolte confermano un generale incremento dei costi delle voci individuate, ma nei termini di seguito indicati.

**42.** In particolare, con riferimento all’energia elettrica, dalle informazioni acquisite risulta<sup>50</sup> come, rispetto al 2021, vi sia stato effettivamente un aumento consistente dei costi in euro/Megawatt nel 2022 per tutte e tre le società terminaliste - *[omissis]*, *[omissis]* e *[omissis]* rispettivamente per Conateco, Soteco e TFG<sup>51</sup> - mentre tra il 2022 e il 2023 tale tendenza all’aumento è rallentata per Soteco (*[omissis]*) e TFG (*[omissis]*) e, nel caso di Conateco, addirittura invertita (*[omissis]*).

**43.** In relazione alle altre fonti combustibili, similmente, le evidenze raccolte<sup>52</sup> evidenziano una dinamica tendente all’aumento del prezzo medio di acquisto per litro di carburante sia per Conateco che per Soteco, in particolar modo nel 2022 per la prima (*[omissis]*) e nel 2023 per la seconda (*[omissis]*). Con riguardo a TFG si osserva una sostanziale stabilità tra il 2022 e il 2023<sup>53</sup>.

---

<sup>47</sup> Cfr. docc. 10 e 66.

<sup>48</sup> Cfr. doc. 4.

<sup>49</sup> Cfr. doc. 53, allegato 1.

<sup>50</sup> Cfr. Docc. 4, allegato 1; 5, allegato 1; 6, allegato 2; 65, allegato 6 e 68, allegati 1 e 2.

<sup>51</sup> Al fine di garantire la comparabilità tra le parti, nel caso di TFG si è considerata la variazione del costo in euro/Megawatt relativo all’intera società.

<sup>52</sup> Cfr. docc. 4, allegato 1; 5, allegato 1; 65, allegato 6 e 68, allegati 1 e 2.

<sup>53</sup> Anche in questo caso si è considerata la variazione del costo in euro/Megawatt relativo all’intera società.

44. Con riferimento ai canoni delle concessioni, l'articolo 18 dalla legge n. 84/1994 recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”* dispone che gli stessi debbano essere determinati dalle Autorità di Sistema portuale prima dell'affidamento delle concessioni e “[...] *anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti [...]*”. Ed è, altresì, previsto che, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze debbano essere definiti i criteri per l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari (articolo 18, comma 2, lettera e)).

45. Pertanto, è stato adottato il decreto interministeriale n. 202/2022 recante *“disciplina per il rilascio di concessioni di aree demaniali e banchine”* che, all'articolo 5 stabilisce i criteri per la determinazione del canone, costituito da una componente fissa, dipendente dall'ubicazione e dall'entità degli investimenti proposti dal concessionario e da una componente variabile, suscettibile di aggiornamento periodico in coerenza con i criteri stabiliti nella delibera n. 57, del 30 maggio 2018, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Con decreto n. 110, del 21 aprile 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi adottato specifiche linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento n. 202/2022, che dettagliano ulteriormente la disciplina relativa al rilascio delle concessioni, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle stesse e gli indicatori per la determinazione della componente variabile del canone.

46. I canoni concessori richiesti dall'AdSP-MTC negli ambiti di competenza, fra cui rientra, come visto, il porto di Napoli, sono stati determinati applicando negli anni gli adeguamenti Istat secondo gli indicatori trasmessi dal MIT<sup>54</sup>.

**Tabella 3 indice Istat 2021-2023**

	2021	2022	2023
Indice Istat	-1,85%	7,95%	25,15%

Fonte doc. 53

47. Nel 2022 e nel 2023 si è dunque registrato un aumento dei canoni dovuti da tutti i titolari di concessioni *ex* articolo 18 della legge n. 84/1994 nel porto di Napoli, fra cui figurano anche le parti del procedimento.

48. Risulta, infine, che per mitigare gli effetti dell'adeguamento delle misure unitarie dei canoni 2023, ossia dell'indice Istat del 25,15%, l'Autorità Portuale citata ha adottato due provvedimenti. Si tratta delle delibere presidenziali n. 20 del 31 gennaio 2023 e n.183 del 19 luglio 2023, che hanno introdotto, per i porti di competenza, diluizioni dei termini di pagamento dei canoni demaniali marittimi<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Cfr. doc.53. L'AdSP-MTC, in particolare, ha applicato ai canoni concessori gli adeguamenti Istat secondo gli indicatori trasmessi dal MIT con apposite circolari (per il triennio 2021-2023, assumono rilievo le circolari n. 6 del 11 dicembre 2020, n. 3 del 29 dicembre 2021 e n. 2 del 30 dicembre 2022).

<sup>55</sup> Cfr. doc 53.

## V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

49. Le parti hanno avuto modo di rappresentare le proprie difese nell'ambito del procedimento sia nel corso delle audizioni con gli Uffici e dell'audizione finale con il Collegio, sia mediante la documentazione depositata agli atti.

### *V.1 Il mercato rilevante*

50. Le società hanno contestato la definizione del mercato rilevante ipotizzata dagli Uffici sia sotto il profilo del prodotto che della dimensione geografica<sup>56</sup>.

51. Dal punto di vista del prodotto, per le parti il mercato dovrebbe essere identificato esclusivamente sulla base dell'ambito merceologico effettivamente interessato dall'*energy surcharge*, ossia la sola attività di movimentazione di *container* in *import*.

52. In particolare, tale attività sarebbe quella maggiormente interessata dall'aumento dei costi di gestione dato che, richiederebbe il compimento di tutta una serie di attività ulteriori rispetto alla movimentazione dei contenitori in *export*<sup>57</sup>. In secondo luogo, a detta delle parti, se si volesse seguire la ricostruzione dell'Autorità, nel mercato rilevante dovrebbe essere ricompreso l'intero ventaglio di attività svolte dai terminalisti, inclusa la movimentazione di merci rinfuse liquide operata da TFG.

53. Sotto il profilo geografico l'ambito territoriale rilevante non dovrebbe essere limitato al porto di Napoli ma, anche alla luce di precedenti dell'Autorità in materia, dovrebbe riguardare tutti i porti siti all'interno di *catchment area* di circa 200-300 km nei quali viene effettuata l'attività di movimentazione di *container*, ossia i porti di Salerno, Civitavecchia e Bari.

54. In particolare, per TFG il porto di Salerno disporrebbe di un'area destinata alle merci in contenitori di oltre 120.000 mq, rientrerebbe nell'ambito di competenza della stessa AdSP del porto di Napoli e sarebbe distante da quest'ultimo solo circa 50km. Per tali motivi, le quote di mercato delle parti sarebbero decisamente più ridotte di quelle indicate nella CRI<sup>58</sup>.

### *V.2 Inidoneità dell'accordo a restringere la concorrenza*

55. L'oggetto dell'accordo non sarebbe stato quello di restringere la concorrenza tra i terminalisti del porto di Napoli, ma piuttosto di agire, con un tentativo di pressione collettiva, sull'AdSP-MTC per indurla a modificare la propria decisione di aumentare gli oneri concessori<sup>59</sup>.

56. Secondo le parti la comunicazione a firma congiunta sarebbe giustificata dall'aumento dei costi sostenuti a seguito dell'incremento, a partire dalla fine del 2021, dei prezzi dell'energia e, dal 2023,

---

<sup>56</sup> Cfr. doc. 106, memoria finale di Conateco e Soteco, Doc. 103 memoria finale di TFG e doc. 105, memoria finale di Marininvest.

<sup>57</sup> Cfr., fra gli altri, i docc. 4, 5, 6 e 106. Nello specifico l'attività di movimentazione dei container in *export* consisterebbe nell'accettazione dei contenitori in ingresso per successivo imbarco e o rispeditazione mentre quella in *import* nello sbarco di contenitori da nave per successiva consegna o rispeditazione all'interno del territorio, a mezzo di veicoli su rotaia o su gomma (doc. 5). A detta di TFG, dunque, la scelta di applicare l'*energy surcharge* ai contenitori in *import* risponderebbe a ragioni di tipo operativo essendo le operazioni necessarie alla movimentazione dei *container* destinati all'esportazione più snelle e meno impattanti.

<sup>58</sup> Cfr. doc. 103, memoria finale di TFG del 13 giugno 2024.

<sup>59</sup> Verbale dell'audizione finale del 18 giugno 2024.



dei canoni concessori<sup>60</sup>. Tali aumenti sarebbero dovuti a fattori esogeni che avrebbero colpito allo stesso modo i tre terminalisti. Le contingenze economiche citate avrebbero comunque inevitabilmente portato i terminalisti a richiedere, anche unilateralmente, una maggiorazione della tariffa agli spedizionieri<sup>61</sup>.

**57.** La nuova voce tariffaria avrebbe, pertanto, avuto lo scopo di recuperare, almeno parzialmente, i maggiori costi sostenuti. Ne consegue che l'accordo sull'*energy surcharge* si differenzerebbe da un tipico cartello tra imprese volto ad aumentare i prezzi<sup>62</sup>.

**58.** In particolare, per TFG la comunicazione congiunta agli spedizionieri dell'introduzione della "*energy surcharge rappresenterebbe un'iniziativa verosimilmente ispirata dalle specifiche consuetudini del settore marittimo, nel quale gli annunci congiunti sarebbero tradizionalmente utilizzati*"<sup>63</sup>. Nel settore marittimo la trasparenza avrebbe un ruolo fondamentale, tant'è che anche nel mercato in esame ogni aumento tariffario è pubblico e deve essere trasmesso all'AdSP. È in tale peculiare contesto, quindi, che andrebbe letta la comunicazione congiunta delle parti, finalizzata, in buona fede a garantire la massima trasparenza. Ad avviso di TFG, la natura di restrizione per oggetto verrebbe meno laddove la condotta venisse adeguatamente considerata nel proprio contesto<sup>64</sup>.

**59.** L'applicazione dell'*energy surcharge* esclusivamente agli spedizionieri deriverebbe da quanto generalmente stabilito nei contratti con i vettori marittimi, che prevedrebbero che le spese successive allo sbarco – tra cui le soste portuali – debbano essere addebitate direttamente ai soggetti che ritirano i *container* dal terminal, ossia gli spedizionieri. Anche tale scelta risulterebbe quindi, a detta delle parti, del tutto legittima<sup>65</sup>.

**60.** In particolare, per Soteco e Conateco, l'assenza di una limitazione della concorrenza per oggetto sarebbe inoltre dovuta alla presenza, all'interno della *catchment area* relativa al porto di Napoli (cfr. *supra*), di diversi altri scali - in particolare Salerno, Civitavecchia e Bari - presso i quali sarebbe movimentato un elevato numero di *container* e sarebbero presenti le stesse compagnie di navigazione attive su rotte comparabili. Tali scali avrebbero peraltro a disposizione, secondo le due società, un'elevata capacità di stoccaggio di contenitori che permetterebbe agli spedizionieri di scegliere armatori ivi operanti. Tutto ciò si tradurrebbe in un importante vincolo competitivo sui terminalisti del porto di Napoli.

**61.** Non solo sarebbero presenti altri terminalisti nei porti siti nel mercato rilevante, ma le parti non sarebbero neanche gli unici operatori nel porto di Napoli a svolgere l'attività di movimentazione *container*; in quanto sarebbero attive anche altre società autorizzate ex articolo 16 della legge n. 84/1994 allo svolgimento di operazioni portuali presso lo scalo citato, concessionarie di aree in porto

---

<sup>60</sup> Cfr. docc. 4 e 5. Per tale motivo, secondo le Conateco e Soteco, tale tariffa sarebbe più propriamente definibile come *cost increase surcharge*.

<sup>61</sup> Cfr. docc. 106 e 103. In particolare, a detta di TFG anche in altri porti italiani tra cui, ad esempio, Salerno o in Liguria, i terminalisti avrebbero incrementato i prezzi, a riprova del fatto che la condotta oggetto del procedimento sarebbe meramente riconducibile ad una risposta generalizzata del comparto rispetto a situazioni esogene, volta a recuperare una posizione di equilibrio tra costi e ricavi.

<sup>62</sup> Cfr. doc. 103, memoria finale di TFG.

<sup>63</sup> Cfr. docc. 35, verbale di audizione di TFG del 9 ottobre 2023 e 103 e verbale dell'audizione finale dinanzi al Collegio del 18 giugno 2024.

<sup>64</sup> Cfr. doc. 103 e verbale audizione finale dinanzi al Collegio del 18 giugno 2024.

<sup>65</sup> Cfr. doc. 106.

ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge. In particolare, almeno altre tre società, ossia Logistica Portuale, De Luca Impresa Marittima e Magazzini Generali e Silos S.p.A. sarebbero in grado di fornire gli stessi servizi accessori agli spedizionieri (formalità doganali, risigillo, impilamento e immagazzinamento dei *container*)<sup>66</sup>.

**62.** Ad ogni modo il caso potrebbe considerarsi nella sostanza un *de minimis*, visto lo scarso impatto delle condotte.

**63.** In particolare, l'*energy surcharge* rappresenterebbe una voce marginale rispetto al costo globale del trasporto tant'è che la scelta dell'armatore da parte del cliente finale dipenderebbe soprattutto dal prezzo del nolo e non da tale voce di costo. La fattispecie sarebbe quindi riconducibile anche per tale profilo ad un *de minimis* in quanto la tariffa applicata rappresenterebbe una componente marginale del prezzo complessivo sostenuto dai soggetti per conto dei quali la merce sarebbe trasportata<sup>67</sup>.

**64.** La tariffa avrebbe peraltro, una scarsa incidenza sui costi sostenuti dagli spedizionieri<sup>68</sup>, che sarebbero ad ogni modo ribaltati da quest'ultimi sui clienti finali<sup>69</sup>.

**65.** L'inidoneità dell'*energy surcharge* ad alterare le dinamiche del mercato sarebbe altresì supportata, da un lato, dal fatto che, a seguito della sua introduzione, le tariffe praticate dalle parti sarebbero risultate estremamente diversificate e, dall'altro, che l'aumento del costo sostenuto dagli spedizionieri sarebbe una parte risibile sia del valore medio della merce (meno dello 0,1%) che del costo medio di trasporto (ad esempio, nel caso di un *container* da 40' proveniente dal *Far East*, lo 0,7%)<sup>70</sup>. Sul punto TFG ha sottolineato che l'ammontare dell'*energy surcharge* sarebbe del tutto trascurabile rispetto al valore della merce movimentata e al valore dei servizi resi dalla società quale terminalista portuale, arrivando a rappresentare una percentuale del proprio fatturato inferiore al 3%<sup>71</sup>.

### ***V.3 L'assenza di effetti anticompetitivi***

**66.** Similmente, le parti del procedimento affermano che l'introduzione dell'*energy surcharge* non avrebbe avuto effetti anticompetitivi<sup>72</sup>.

**67.** In primo luogo, le parti non sarebbero in un rapporto di concorrenza diretta, dal momento che le rispettive clientele sarebbero soltanto parzialmente coincidenti atteso che le attività svolte dai Terminal interessati non sarebbero totalmente sovrapponibili (o perché effettuate secondo modalità differenti o perché attinenti a diversi servizi)<sup>73</sup>.

**68.** Inoltre, secondo Conateco e Soteco, l'importo effettivamente fatturato agli spedizionieri in relazione alla *energy surcharge* non sarebbe stato sufficiente a coprire la somma dei maggiori costi

---

<sup>66</sup> Cfr. docc. 68-bis; 103 e Doc. 106.

<sup>67</sup> Cfr. verbale audizione Soteco e Conateco del 19 marzo 2024, /docc. 68-bis e 106.

<sup>68</sup> I costi riguarderebbero, in particolare, il *[omissis]* e il *[omissis]* del fatturato totale derivante dai servizi resi a questi ultimi nel 2023 rispettivamente per Conateco e Soteco. Cfr. verbale audizione Soteco e Conateco del 19 marzo 2024; cfr. docc. 68-bis, allegato 1 e 106.

<sup>69</sup> Cfr. doc. 4.

<sup>70</sup> Cfr. doc. 106.

<sup>71</sup> Cfr. docc. 35 e 103.

<sup>72</sup> Cfr. fra gli altri, Docc. 106 e 103 e verbale dell'audizione finale dinanzi al collegio del 18 giugno 2024.

<sup>73</sup> Cfr. verbale audizione Soteco e Conateco del 19 marzo 2024 (docc. 68-bis e 106).

sostenuti, a consuntivo, da Conateco e Soteco nel 2022 e 2023 rispetto al 2021<sup>74</sup>. Ciò sarebbe vero, secondo Conateco e Soteco, anche se si assumesse la mancata sospensione dell'*energy surcharge* da parte delle due società<sup>75</sup>. Per Conateco e Soteco l'*energy surcharge* non avrebbe permesso di coprire neanche i costi sostenuti per la movimentazione dei contenitori in *import* durante il periodo di applicazione della stessa<sup>76</sup>.

69. TFG ha evidenziato altresì la bassissima incidenza che tale voce tariffaria avrebbe rispetto ai costi degli spedizionieri, confermata dalla circostanza che a seguito dell'introduzione della tariffa contestata TFG non avrebbe perso clienti<sup>77</sup>.

70. Peraltro, data l'immediata sospensione ad opera delle parti dell'applicazione della voce tariffaria in esame, effettuata a seguito dell'apertura del procedimento istruttorio, la condotta oggetto di contestazione non avrebbe prodotto effetti tangibili sul mercato<sup>78</sup>.

71. In particolare, Soteco e Conateco, dopo la sospensione dell'*energy surcharge* avrebbero atteso che fosse raggiunta una sostanziale equivalenza tra l'ammontare della tariffa sospesa e l'ammontare della tariffa applicata prima di operare qualsivoglia revisione del proprio tariffario, al fine di garantire la restituzione integrale della *energy surcharge* agli spedizionieri.

#### ***V.4 L'idoneità degli impegni presentati a far venir meno gli eventuali profili anticoncorrenziali***

72. Secondo TFG il provvedimento dell'Autorità di rigetto degli impegni presentati dalla società sarebbe illegittimo, non potendosi, nel caso di specie, ritenere "non opportuna" la chiusura del caso con accoglimento degli impegni. Ciò in quanto: *i)* la comunicazione a firma congiunta troverebbe il suo fondamento nel requisito della trasparenza tipico del settore; *ii)* le condotte sarebbero prive del requisito della segretezza; *iii)* non vi sarebbe alcun intento lucrativo e *iv)* non ci sarebbero effetti significativi sul mercato. Le misure proposte sarebbero state peraltro idonee a rimuovere le criticità concorrenziali delineate in avvio di procedimento

#### ***V.5 Osservazioni su gravità e durata***

73. In relazione alla gravità della presunta infrazione, le parti ritengono che, quand'anche fosse debitamente provata, la condotta non dovrebbe essere considerata una restrizione grave della concorrenza<sup>79</sup>.

74. La non gravità dell'infrazione deriverebbe, in primo luogo, dalla mancanza di segretezza dell'accordo, raggiunto in un contesto regolamentare, come quello dei servizi terminalistici e portuali caratterizzato, per previsione di legge, dalla completa trasparenza dei tariffari applicati<sup>80</sup>.

---

<sup>74</sup> In particolare, Conateco e Soteco hanno rappresentato come la nuova tariffa avrebbe permesso di coprire rispettivamente il [omissis] e circa il [omissis] dei maggiori costi consuntivati per il 2022 e attesi per il 2023 (cfr. docc. 4 e 5) Secondo le due società, a consuntivo, la tariffa avrebbe permesso di coprire rispettivamente circa il [omissis] e il [omissis] dei maggiori costi registrati nel 2022 e 2023.

<sup>75</sup> Cfr. doc. 107. In particolare, in caso di applicazione della tariffa quantomeno fino al 31 dicembre 2023, questa avrebbe permesso di coprire il [omissis] e circa il [omissis] dei maggiori costi sostenuti da Conateco e Soteco rispetto al 2021.

<sup>76</sup> Cfr. doc. 106 e verbale audizione finale, allegato 4. Durante il periodo di applicazione dell'*energy surcharge*, l'importo effettivamente fatturato in relazione alla stessa avrebbe permesso di coprire il [omissis] e circa il [omissis] di tali costi.

<sup>77</sup> Cfr. memoria finale di TFG del 13 giugno 2024.

<sup>78</sup> Cfr. verbale di audizione Soteco e Conateco del 16 ottobre 2023 (docc. 37 e 106).

<sup>79</sup> Cfr. docc. 103 e 106.

<sup>80</sup> Cfr. articolo 16, comma 5, legge n. 84/1994.

Tale contesto escluderebbe, qualunque effetto lesivo della concorrenza dal momento che, in assenza di coordinamento, le potenziali conseguenze sul mercato sarebbero state identiche. Inoltre, data la totale trasparenza dei prezzi, l'accordo non avrebbe eliminato o attenuato il grado di incertezza riguardo il comportamento dei concorrenti. Al tempo stesso, in tale contesto, l'accordo avrebbe, fornito, da una parte, la possibilità ai terminalisti concorrenti operanti nei porti limitrofi di incrementare la loro competitività – scegliendo di non aumentare le tariffe – lasciando, dall'altra, l'opportunità alla clientela di scegliere un fornitore operante in un altro porto.

**75.** La condotta contestata non presenterebbe una oggettiva attitudine a produrre effetti concorrenziali, e non vi sarebbe alcuna prova a supporto di questo aspetto.

**76.** La condotta, avrebbe avuto una portata anticompetitiva nulla o al più minima (cfr. *supra*), specialmente considerando il breve arco temporale di applicazione dell'*energy surcharge*<sup>81</sup>.

**77.** Infine, non sarebbe stato provato l'intento anticoncorrenziale dell'accordo ed i consumatori finali non avrebbero subito danni dall'applicazione della tariffa.

#### ***V.6 Osservazioni sui criteri per il calcolo della sanzione***

**78.** Le parti ritengono che il valore delle vendite da utilizzare per la quantificazione della sanzione nel caso di specie dovrebbe essere quello relativo alla sola movimentazione dei *container* in *import*<sup>82</sup> cioè in quanto “*l'energy surcharge ha trovato applicazione solo per i servizi di movimentazione di contenitori pieni in ingresso, e non anche con riferimento ad altri servizi di movimentazione di contenitori né, tantomeno, con riferimento ai servizi accessori alla movimentazione di merci in container in import o destinate all'export*”<sup>83</sup>.

**79.** L'utilizzo di un fatturato che includesse l'intera attività di movimentazione merci tramite *container* e dei servizi accessori svolti nel porto di Napoli sarebbe sproporzionato, considerato che la movimentazione di contenitori in *import* ammonterebbe a una porzione marginale del fatturato complessivo delle parti<sup>84</sup>.

**80.** In particolare, per TFG, le conseguenze dell'applicazione di una sanzione potrebbero essere notevolmente sproporzionate rispetto al reale impatto delle condotte di cui trattasi, mettendo a rischio la gestione del *terminal* nel porto di Napoli da parte di una delle imprese indipendenti operanti nel porto.<sup>85</sup>

**81.** Le parti hanno, altresì, evidenziato che la sanzione dovrebbe essere ridotta per via di alcune circostanze attenuanti ai sensi del §23 delle Linee guida sanzioni<sup>86</sup>.

**82.** In primo luogo, la sospensione volontaria della condotta da parte di Conateco e Soteco non rappresenterebbe una mera interruzione della condotta illecita, ma un “ravvedimento operoso” dal momento che, a seguito della sospensione dell'*energy surcharge*, i due terminalisti avrebbero deciso

---

<sup>81</sup> Cfr., in particolare, per Conateco e Soteco il *dies a quo* dell'infrazione dovrebbe coincidere con la data in cui questa ha cominciato a dispiegare i propri effetti sul mercato. Di conseguenza, l'arco temporale della violazione da considerare per la quantificazione della sanzione andrebbe dal 1° febbraio al 20 agosto 2023 (cfr. doc. 106 e verbale dell'audizione finale dinanzi al Collegio del 18 giugno 2024).

<sup>82</sup> Cfr. docc. 103 e 106.

<sup>83</sup> Cfr. doc. 103.

<sup>84</sup> Cfr. doc. 106.

<sup>85</sup> Cfr.doc. 103.

<sup>86</sup> Cfr. doc. 106.

di non reintrodurre unilateralmente una tariffa simile, di fatto rinunciando a recuperare i maggiori costi sostenuti. Tale scelta sarebbe stata operata in un'ottica chiaramente restitutiva, dal momento che l'importo addebitato agli spedizionieri con l'*energy surcharge* risultava essere stato pressoché compensato integralmente già a fine febbraio 2024.

**83.** Quanto ai programmi di *compliance*, TFG ritiene che il programma presentato tempestivamente abbia tutti requisiti necessari per essere considerato ai fini del riconoscimento di una riduzione della sanzione a titolo di circostanza attenuante. Conateco e Soteco ritengono invece che i programmi da esse presentati e implementati<sup>87</sup> debbano essere valorizzati, anche in assenza della presentazione di un analogo programma da parte della controllante Marinvest. Diversamente tali società sarebbero eccessivamente penalizzate a causa dell'inerzia della controllante<sup>88</sup>.

**84.** Per Conateco e Soteco i Codici Etici già adottati in passato<sup>89</sup> i sarebbero qualificabili sostanzialmente come programmi di *compliance antitrust*<sup>90</sup> e, dunque, i programmi da esse adottati a seguito dell'avvio del procedimento non dovrebbero essere considerati "nuovi" ai sensi delle Linee guida sanzioni, ma piuttosto un aggiornamento di programmi non manifestamente inadeguati già esistenti. L'attenuante relativa alla *compliance* dovrebbe quindi portare ad una riduzione della sanzione pari al massimo fino al 10% della sanzione medesima.

**85.** In relazione ai programmi di *compliance antitrust* presentati a seguito dell'avvio del procedimento da Conateco e Soteco, Marinvest osserva che il punto 44 delle Linee Guida richiede che siano le società controllate - nei casi di infrazioni loro addebitate - a dotarsi di un proprio programma di *antitrust compliance*<sup>91</sup>. La presentazione dei Programmi di Conateco e Soteco meriterebbe di essere apprezzata non solo per la sua valenza intrinseca ma altresì quale espressione di uno specifico endorsement all'iniziativa da parte della controllante Marinvest, la quale non avrebbe adottato un proprio programma in quanto - in carenza di esercizio dell'attività di impresa - il suo personale, peraltro composto da poche unità, non avrebbe alcun ruolo che possa essere considerato esposto al rischio di cagionare comportamenti sul mercato contrari al diritto della concorrenza<sup>92</sup>.

---

<sup>87</sup> Cfr. doc 52.

<sup>88</sup> Cfr. doc. 107. Conateco e Soteco sottolineano altresì che Marinvest è una *holding* finanziaria non operativa e non attiva nell'offerta di servizi di movimentazione di merci/*container* del porto di Napoli o in altri ambiti.

<sup>89</sup> Cfr. doc. 107. Conateco e Soteco avevano adottato tali Codici Etici rispettivamente nel luglio 2013 e nel maggio 2022.

<sup>90</sup> Cfr. doc. 107. In particolare, i Codici Etici: (i) riconoscono chiaramente il valore della concorrenza come parte integrante della cultura e della politica aziendale, (ii) istituiscono un organismo di vigilanza che si occupa dell'*enforcement* delle disposizioni in essi contenute, (iii) prevedono processi gestionali volti a ridurre il rischio di violazioni della normativa concorrenziale, (iv) vengono monitorati e aggiornati regolarmente e (v) prevedono un sistema di misure disciplinari funzionale al rispetto degli obblighi in essi stabiliti.

<sup>91</sup> Cfr. comunicazione del 13 giugno 2024(doc. 101).

<sup>92</sup> Nondimeno la Società evidenzia che il valore della concorrenza sarebbe comunque centrale nella cultura e nella politica della società, il cui Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società il 21 marzo 2024, impone il rispetto di un Codice Etico che ne costituisce parte integrante e che espressamente prevede che "*la Società e tutti i destinatari si impegnano a rispettare i regolamenti antitrust (che proibiscono comportamenti finalizzati alla limitazione della concorrenza) e a evitare qualsiasi azione scorretta nei confronti delle controparti commerciali*" (paragrafi 6.10). Sul punto Marinvest richiama altresì le garanzie definite nell'ambito dell'operazione Marinvest/Ignazio Messina & C. S.P.A. and Ro-Ro Italia, realizzata nel 2019.

### ***V.7 L'imputabilità della condotta a Marinvest***

**86.** Marinvest ha rappresentato l'erroneità del suo coinvolgimento nel perimetro soggettivo dell'infrazione, ritenendo non applicabile nel caso di specie la nozione di singola unità economica nei suoi confronti e nei confronti di Conateco e Soteco<sup>93</sup>.

**87.** In via preliminare, a detta della parte, il ricorso a tale concetto, secondo la giurisprudenza euromunitaria, avrebbe quale scopo principale quello di garantire la piena efficacia delle norme a tutela della concorrenza nei casi in cui – diversamente dal caso in esame – si riscontrano significativi fattori di complessità in relazione ai settori economici considerati o alle vicende e articolazioni societarie delle imprese interessate.

**88.** Marinvest avrebbe un ruolo unicamente di *holding* finanziaria e non avrebbe partecipato attivamente alle condotte oggetto di contestazione, né avrebbe avuto conoscenza preventiva delle stesse. Non vi sarebbe stata alcuna comunicazione tra Marinvest e le società controllate in relazione all'introduzione dell'*energy surcharge*, e non vi sarebbero previsioni statutarie che disciplinino tale tipo di comunicazione.

**89.** Marinvest inoltre non sarebbe potuta venire a conoscenza dell'iniziativa neanche attraverso i propri amministratori presenti nel CdA di Conateco (in Soteco non vi sarebbero amministratori di Marinvest), trattandosi di una materia che – in base allo statuto della controllata, non deve essere preventivamente discussa in CdA. La mera conoscibilità *ex post* dell'adozione dell'*energy surcharge* da parte delle controllate contribuirebbe a confutare l'esistenza della presunzione di un'influenza determinante di Marinvest su Conateco e Soteco in relazione alle condotte in esame.

**90.** Nel caso di specie, il coinvolgimento di Marinvest in qualità di controllante non avrebbe alcun effetto sull'efficacia dell'azione dell'Autorità, atteso che una corretta quantificazione della sanzione condurrebbe ad un ammontare che non potrebbe eccedere la capacità contributiva delle società sul cui valore delle vendite dovrebbe essere commisurata, di talché una responsabilità solidale di Marinvest risulterebbe ultronea e priva di qualsiasi efficacia deterrente.

### ***V.8 Le osservazioni dei terzi intervenienti***

**91.** Per Confetra e Fedespedi, la condotta delle parti non potrebbe considerarsi giustificata dall'asserito aumento dei costi delle materie prime, come invece sostenuto dalle società terminaliste, atteso che nel periodo di vigenza della tariffa oggetto dell'accordo illecito, gli indici di prezzo dell'energia elettrica (PUN) e del gas (prezzo giornaliero) sarebbero fortemente calati (in particolare, il prezzo del gas sarebbe diminuito di circa il 50%)<sup>94</sup>.

**92.** La *surcharge* peserebbe in modo significativo sui conti degli spedizionieri, avendo quindi in ultima analisi un impatto sul prezzo pagato dal destinatario finale della merce.

**93.** I servizi resi dai tre terminali parti del procedimento sarebbero sostanzialmente intercambiabili ad eccezione di un particolare tipo di attività svolta da Soteco, unico terminalista del porto di Napoli autorizzato a gestire merci pericolose. Infatti gli spedizionieri del porto di Napoli avrebbero di norma rapporti di tipo commerciale con tutti e tre i terminalisti ivi attivi<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> Cfr. doc. 105, memoria del 14 giugno 2024 e verbale audizione finale dinanzi al Collegio del 18 giugno 2024.

<sup>94</sup> Cfr. doc. 47.

<sup>95</sup> Cfr. verbale audizione Confetra e Fedespedi del 2 aprile 2024 (doc. 70-bis).

94. Le tariffe applicate dai terminalisti non sarebbero negoziate con gli spedizionieri, che peraltro non potrebbero scegliere né il terminal presso cui ritirare la merce (che viene individuato dalla compagnia di navigazione) né i servizi di cui usufruire (spesso le attività accessorie, come lo spostamento del *container* nel terminal, sarebbero effettuate dal terminalista per esigenze interne). Lo spedizioniere non avrebbe alcuna leva, né commerciale né contrattuale per evitare, o negoziare, le tariffe portuali, che sarebbero solo subite<sup>96</sup>.

95. Ad ogni modo, a detta degli intervenienti, i porti di Castellamare di Stabia e Salerno non costituirebbero un'alternativa al porto di Napoli in quanto sarebbero soggetti a vincoli di capacità in termini di superficie disponibile per lo sbarco, lo stoccaggio e la movimentazione dei *container*.

96. Infine, questo caso sembrerebbe evidenziare l'esistenza di certi squilibri più diffusi e più ampi nei rapporti negoziali tra imprese della domanda e dell'offerta di servizi, che si starebbero formando nella filiera della logistica portuale. Pertanto, l'irrogazione di una sanzione alle parti avrebbe un particolare effetto deterrente<sup>97</sup>.

## VI. VALUTAZIONI

### VI.1 Premessa

97. Come emerge chiaramente dalla documentazione agli atti sopra descritta, Conateco, Soteco e TFG, terminalisti portuali principalmente attivi nella movimentazione di merci tramite container e nei servizi accessori nel porto di Napoli, hanno concordato di reagire in maniera congiunta all'incremento dei costi registrati nell'esercizio della loro attività, introducendo un medesimo aumento tariffario.

98. Come di seguito chiarito nel dettaglio, si tratta dunque di un accordo di prezzo fra concorrenti, ossia una fattispecie del diritto antitrust che integra una delle più tipiche restrizioni per oggetto.

### VI.2 Il mercato rilevante

99. Secondo costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, in presenza di un'intesa illecita la definizione del mercato rilevante è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa poiché l'ampiezza e l'oggetto della medesima circoscrivono il mercato. La definizione del mercato rilevante, infatti, è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata<sup>98</sup>.

100. Nel caso in esame, l'intesa contestata riguarda l'accordo raggiunto dalle società terminaliste del porto di Napoli volto al coordinamento delle rispettive strategie commerciali per far fronte all'aumento dei costi sostenuti nel complessivo esercizio della propria attività (fra cui rilevano in particolare i maggiori costi energetici e quelli per i canoni concessori). Pertanto, ai fini della valutazione della presente fattispecie, il mercato rilevante può essere considerato coincidente con i

---

<sup>96</sup> Cfr. verbale dell'audizione finale dinanzi al Collegio del 18 giugno 2024.

<sup>97</sup> Cfr. doc. 47.

<sup>98</sup> Cfr., fra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, del 6 maggio 2021, n. 3555 e 3556, del 9 settembre 2021, n. 6744, del 18 agosto 2021, n. 5920, del 20 agosto 2021, n. 5972, del 23 agosto 2021, n. 5992 e del 11 luglio 2019, n. 4874. In senso analogo si veda, fra le altre, anche la sentenza T218/2004 causa *Mannesmannröhren-Werke*, pag. 132, in cui si legge: "Se l'oggetto stesso di un accordo è quello di restringere la concorrenza [...], non è necessario definire i mercati in questione in maniera precisa, dato che la concorrenza attuale o potenziale è stata necessariamente ristretta" (sottolineatura aggiunta).

servizi effettuati dai terminalisti nel porto di Napoli consistenti, in particolare, nei servizi di movimentazione merci tramite *container* e nei servizi c.d. accessori.

**101.** A detta delle parti, l'ambito merceologico rilevante dovrebbe essere circoscritto ai soli servizi, successivi allo sbarco, di movimentazione dei *container* in *import*. Tuttavia, coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale sopra citato, non può che osservarsi che l'accordo - che muove dall'aumento dei costi registrati nell'esercizio dell'intera attività svolta dai terminalisti e che ha ad oggetto anche la scelta della categoria di clienti cui applicare l'aumento (spedizionieri vs compagnie marittime) - era idoneo ad alterare il complesso delle dinamiche competitive tra le parti e pertanto deve necessariamente essere valutato in tale contesto e non solo nell'ambito dei servizi di movimentazione post sbarco dei *container* in *import*.<sup>99</sup>

**102.** Con riferimento all'ambito geografico rilevante, che le parti ritengono debba essere più esteso del solo porto di Napoli, nel richiamare anche in tale caso il principio giurisprudenziale sopra citato, si osserva ad ogni modo che, anche a voler considerare gli altri porti individuati dalle parti (Salerno, Bari e Civitavecchia), Napoli avrebbe comunque un peso decisamente rilevante, rappresentando circa il 43% della capacità totale in mq e il 53% in numero di TEU movimentati. Restringendo poi l'attenzione ai soli porti di Napoli e Salerno, più prossimi e maggiormente comparabili in termini di rotte servite, tali percentuali salirebbero rispettivamente al 70% e al 63%.

### **VI.3 L'intesa**

**103.** La documentazione agli atti prova in modo incontrovertibile che le società TFG, Conateco e Soteco hanno definito in maniera concordata l'introduzione di una nuova voce detta "*energy surcharge*" da inserire nei rispettivi tariffari da applicare ai *container* in *import* e hanno poi effettivamente dato attuazione all'accordo nei termini pattuiti.

**104.** Tali operatori hanno dunque concluso un accordo di prezzo fra concorrenti, che come noto integra una delle restrizioni più gravi della concorrenza. L'accordo, testimoniato dalla comunicazione a firma congiunta del 23 gennaio 2023<sup>100</sup> sopra descritta, appare particolarmente pervasivo e dettagliato, non limitandosi infatti alla mera indicazione - già di per sé pregiudizievole del normale gioco della concorrenza - della decisione comune di introdurre un aumento tariffario.

**105.** Le parti del procedimento hanno, infatti, individuato la medesima voce tariffaria stabilendone anche l'ammontare, differente per contenitori da 20' o da 40' (25 euro per i primi, 30 euro per i secondi), la sua decorrenza (per tutti dal 1° febbraio 2023), il suo preciso ambito di applicazione (contenitori in *import*), la categoria di soggetti a cui applicarla (gli spedizionieri), nonché le modalità di fatturazione (la stessa doveva avvenire al momento dell'uscita del *container* dal terminal)<sup>101</sup>.

**106.** La concertazione illecita fra le parti è testimoniata non solo dall'accordo citato, ma anche dalla successiva comunicazione del 27 gennaio 2023. Infatti anche la decisione di non dare eventualmente seguito all'applicazione dell'*energy surcharge* laddove l'AdSP-MTC fosse intervenuta per modificare i canoni richiesti, è il frutto del confronto fra concorrenti. Nella comunicazione congiunta

---

<sup>99</sup> Cfr. sull'argomento anche il punto 8 delle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.

<sup>100</sup> Cfr. doc. 9.

<sup>101</sup> Cfr. *ibidem*.



TFG, Conateco e Soteco, allineando le proprie strategie commerciali, manifestano infatti la possibilità di “*un dialogo finalizzato a una revisione della nostra decisione*” (enfasi aggiunta).

**107.** Le evidenze in atti mostrano dunque in modo inequivocabile che Conateco, Soteco e TFG hanno concordato sulla necessità di aumentare le proprie tariffe per fronteggiare aumenti dei costi complessivi “*derivanti da plurime cause*” e deciso di applicare la nuova voce tariffaria ai soli contenitori in *import*<sup>102</sup>. Le parti, che rappresentano tutti gli operatori che offrono nel porto di Napoli i servizi di movimentazione merci tramite container e i servizi accessori (detenendo, nello specifico, Conateco una quota del [70-75%], Soteco una quota del [5-10%] e TFG una quota del [15-20%]), hanno concluso un accordo di prezzo ed allineato le rispettive strategie commerciali in alterazione delle dinamiche concorrenziali del mercato.

**108.** Quanto concordato ed annunciato al mercato, risulta poi essere stato concretamente attuato. TFG, Conateco e Soteco hanno effettivamente richiesto 25 euro per ogni contenitore in *import* da 20' e 30 euro per ogni contenitore in *import* da 40' a partire dal 1° febbraio 2023.

**109.** L'accordo fra le parti del procedimento in ordine all'applicazione di una nuova voce tariffaria per i *container* in *import* movimentati nel porto di Napoli costituisce dunque un'intesa restrittiva della concorrenza per oggetto idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato interessato in violazione dell'articolo 101 TFUE.

**110.** Come noto, infatti, “*Il coordinamento tra imprese ha un chiaro oggetto anticoncorrenziale ogni volta che le imprese danno luogo a una reciproca collaborazione allo scopo di sostituire la concorrenza con un meccanismo di concertazione delle rispettive politiche di prezzo, eliminando l'incertezza derivante dal dispiegarsi del libero gioco della concorrenza*”<sup>103</sup>.

**111.** Non può dunque aderirsi a quanto prospettato dalle parti circa la riconducibilità della fattispecie oggetto del procedimento ad una sorta di *de minimis*, dato lo scarso impatto della stessa, atteso che si tratta di una forma di collusione riconducibile ad un accordo di prezzo fra concorrenti che “[...] rientra tra le più gravi restrizioni della concorrenza già per il suo “oggetto” (c.d. “hardcore”), senza bisogno che ne sia provato l'effetto”<sup>104</sup>. Si tratta infatti di accordi che, ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore<sup>105</sup>, non possono qualificarsi per loro natura quali accordi che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza anche laddove le quote di mercato detenute dalle parti dell'intesa fossero inferiori al 10% (ipotesi che peraltro nel caso in esame è ben lungi dal ricorrere)<sup>106</sup>.

---

<sup>102</sup> Cfr. doc. 4, risposta di Soteco alla richiesta di informazioni, pag. 5.

<sup>103</sup> Cfr. Consiglio di Stato, VI, 29 marzo 2018, sentenze nn. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. In senso conforme, cfr., fra le altre la sentenza del Consiglio di Stato, VI, 13 febbraio 2019, n. 1025.

<sup>104</sup> Cfr. Consiglio di Stato, VI, 29 marzo 2018, sentenze nn. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Sull'inapplicabilità del c.d. *de minimis* cfr., fra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2014, n. 1731.

<sup>105</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore, 2014/C 291/01.

<sup>106</sup> Cfr., in senso conforme, *ex multis*, Consiglio di Stato, VI, 11 luglio 2016, n. 3047 e Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, n. 3032. A ogni modo, le elaborazioni sulla base delle quali Conateco e Soteco hanno calcolato l'incidenza della *energy surcharge* sul fatturato totale derivante dai servizi resi agli spedizionieri non possono considerarsi corrette. Infatti, mentre per la *energy surcharge* viene considerato l'ammontare fatturato agli spedizionieri nel solo periodo di applicazione della nuova tariffa (1° febbraio - 21 agosto), ossia fino alla sua sospensione da parte delle società, per tutti gli altri servizi viene considerato l'intero anno 2023. Se, come si ritiene più corretto, si aggiungesse al totale dei costi sostenuti dagli spedizionieri anche l'ammontare che sarebbe stato fatturato dal 21 agosto al 31 dicembre 2023, si otterrebbe un'incidenza decisamente maggiore - e di certo non marginale - sul totale fatturato agli spedizionieri, in particolare il [1-20%] per Conateco e [1-20%] per Soteco (cfr. doc. 68, allegati 1 e 2).

**112.** Peraltro, l'intesa citata, a differenza di quanto sostenuto dalle parti, riguarda, come chiarito dall'AdSP-MTC<sup>107</sup>, tutti gli operatori titolari di concessioni *ex* articolo 18 della legge n. 84/1994, che offrono i servizi di movimentazione container nel porto di Napoli. Si tratta dunque degli unici operatori in tale ambito portuale che offrono l'intera gamma dei servizi citati in un contesto, come visto, di rapporti commerciali intrecciati e complessi tra una molteplicità di tipologie di operatorie differenti (compagnie di navigazione, clienti finali e spedizionieri).

**113.** Ad ogni modo, a differenza di quanto sostenuto dalle parti, anche la presenza di altri operatori che offrono nel porto di Napoli i servizi accessori post sbarco non fa venir meno l'idoneità dell'accordo sull'*energy surcharge* a restringere la concorrenza posto che comunque, come espressamente pattuito, «*l'importo [viene] fatturato all'uscita del contenitore dal terminal*»<sup>108</sup>.

**114.** In tale contesto, dunque, in presenza di un accordo di prezzo fra concorrenti comprovato in atti, appaiono prive di fondamento le obiezioni sollevate dalle parti volte a negare la natura illecita della condotta contestata o a circoscrivere l'idoneità della stessa a restringere la concorrenza.

**115.** In tal senso, in particolare, appare palese l'irrilevanza dell'affermazione secondo cui l'introduzione concordata della nuova tariffa sarebbe legittima in quanto, da una parte, giustificata da rincari oggettivi in un contesto in cui comunque ogni tariffa sarebbe pubblica e dovrebbe essere comunicata all'Autorità portuale competente e, dall'altra, perché il contesto economico e giuridico avrebbe comunque portato le parti a richiedere agli spedizionieri un incremento tariffario anche in assenza dell'accordo.

**116.** Al riguardo, deve innanzitutto evidenziarsi che risulta in ogni caso illecito, ai sensi della normativa *antitrust*, adottare condotte esplicitamente concertative come quelle sopra descritte per contrastare aumenti "*imprevedibili e spropositati*"<sup>109</sup> dei costi delle materie prime, atteso che, anche in un contesto di trasparenza, vige comunque il principio, posto alla base del divieto di cui all'articolo 101 TFUE, secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato.

**117.** Nel caso di specie, l'esplicarsi dell'autonomia che dovrebbe caratterizzare l'attività delle imprese è stato compromesso dalla decisione comune degli operatori concorrenti di allineare la propria condotta sul mercato, determinando l'adozione contestuale della medesima strategia commerciale. L'accordo raggiunto fra i concorrenti ha di fatto eliminato ogni incertezza sul comportamento che gli altri operatori avrebbero tenuto sul mercato con riferimento ad una variabile concorrenziale particolarmente rilevante, ossia il prezzo.

**118.** Come visto, infatti, le parti hanno concordato sulla necessità di un aumento tariffario, definito ammontare e decorrenza dello stesso, nonché individuato i destinatari (ossia gli spedizionieri) della tariffa.

**119.** Tanto chiarito, deve ad ogni modo evidenziarsi che la decisione di reagire all'incremento dei costi con un aumento tariffario non appare comunque una scelta obbligata dal contesto economico in cui operano le parti dato che, quantomeno Conateco e Soteco, hanno registrato un aumento delle loro marginalità nel 2022 seppur in presenza di un aumento dei costi. I terminalisti parti dell'accordo illecito, presentano peraltro strutture di costo differenti, per cui anche un'eventuale scelta autonoma

---

<sup>107</sup> Cfr. punto 2, doc. 53.

<sup>108</sup> Cfr. doc. 10.

<sup>109</sup> Cfr. *ibidem*

non avrebbe certamente condotto all'adozione da parte di tali operatori di una medesima tariffa a copertura dei diversi costi complessivamente sostenuti<sup>110</sup>.

**120.** Anche la scelta degli spedizionieri, e non degli armatori, quali destinatari dell'incremento tariffario non può considerarsi la necessaria conseguenza delle dinamiche commerciali del settore, quanto piuttosto il frutto dell'accordo illecito fra le parti.

**121.** Sul punto basti rilevare che la nuova tariffa sarebbe stata introdotta per reagire principalmente all'aumento del canone concessorio dovuto per l'esercizio dell'attività di movimentazione di contenitori che, come chiarito sopra, è oggetto dei contratti con le compagnie di navigazione, che rappresentano infatti i principali clienti dei terminalisti e nei confronti dei quali esercitano la parte predominante della propria attività.

**122.** Ciò appare confermato dalle evidenze in atti e, in particolare, dalla comunicazione congiunta del 27 gennaio 2023, in cui TFG, Conateco e Soteco si dichiarano disponibili a “*un dialogo finalizzato a una revisione della nostra decisione*” laddove l'AdSP-MTC fosse intervenuta per sterilizzare o minimizzare l'aumento dei canoni concessori<sup>111</sup>.

**123.** Sul punto rileva anche la reazione stupita delle associazioni della logistica che, nella comunicazione del 27 gennaio 2023, hanno manifestato la propria contrarietà all'applicazione di tale voce tariffaria alla categoria degli spedizionieri, ritenendo che “[...] *i naturali destinatari della modifica tariffaria sono i Vs. clienti, cioè le Compagnie di Navigazione alle quali i nostri associati pagano già tutti i servizi accessori. Noi, come spedizionieri, non possiamo essere coinvolti in aumenti per servizi non richiesti e non di nostra competenza*”<sup>112</sup>.

**124.** Inoltre, in senso analogo, in presenza di un accordo di prezzo fra concorrenti, appare altresì evidente l'irrelevanza delle argomentazioni delle parti circa l'inidoneità dell'*energy surcharge* a coprire l'incremento dei costi dei terminalisti.

**125.** Ad ogni modo, anche a voler seguire nello specifico tale argomentazione, si osserva che, come visto, Conateco e Soteco, hanno sperimentato un aumento della loro marginalità, già ampiamente positiva, nel 2022 rispetto al 2021<sup>113</sup> e peraltro, se la tariffa non fosse stata sospesa, Conateco sarebbe riuscita a recuperare in soli 11 mesi (1° febbraio- 31 dicembre 2023) circa il [80-100%] dei maggiori costi cumulati dei due anni<sup>114</sup>, mentre Soteco sarebbe riuscita a recuperarne circa il [20-40%]<sup>115</sup>. Complessivamente, la *energy surcharge* avrebbe permesso alle due società, in soli undici

---

<sup>110</sup> Tale affermazione è peraltro ampiamente corroborata dalle informazioni fornite dagli operatori coinvolti. In primo luogo, infatti, deve osservarsi come l'incidenza dei costi di energia elettrica, combustibili e canoni concessori sul totale dei costi operativi delle tre società, risulti non coincidente soprattutto con riguardo all'incidenza dei canoni concessori. In particolare, l'incidenza delle categorie di costo sul costo totale nel 2022 è stata pari per TFG, con riguardo a energia elettrica, carburante e canone concessorio, rispettivamente pari a il [1-10%], [1-10%] e al [1-10%]; per Conateco rispettivamente del [1-10%], [1-10%] e del [1-10%] e per Soteco rispettivamente del [1-10%], [1-10%] e del [10-20%] (Fonte: elaborazioni da docc., 65, allegati 6, 7, 9 e 68, allegati 1 e 2). Le stesse parti peraltro hanno valutato che i ricavi derivanti dalla *energy surcharge* avrebbero permesso di coprire una percentuale dei maggiori costi attesi che appare diversa per ciascun soggetto coinvolto (docc. 4, 5 e 6).

<sup>111</sup> Cfr. doc. 10.

<sup>112</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>113</sup> In particolare, l'EBITDA/Vendite di Conateco e Soteco sono passati rispettivamente dal 9,71% e 18,25% nel 2021 all'11,82% e 19,59% nel 2022 (fonte: AIDA). Ciò suggerisce, per le due società, un aumento della marginalità nonostante l'incremento dei costi.

<sup>114</sup> Cfr. verbale audizione Soteco e Conateco del 19 marzo 2024, allegato 1.

<sup>115</sup> Cfr. *ibidem*.

mesi, di recuperare circa il [80-100%] dei maggiori costi complessivamente sostenuti nel biennio 2022-2023, rispetto al 2021<sup>116</sup>.

**126.** In tale contesto, appaiono parimenti infondate le difese delle parti volte a negare l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra Conateco, Soteco e TFG per affermare l'inidoneità della condotta a produrre effetti.

**127.** In primo luogo non vi è dubbio che Conateco, Soteco e TFG siano tutti operatori attivi nel porto di Napoli nella movimentazione merci tramite container e nella fornitura dei servizi accessori. Il fatto che Soteco sia l'unica ad avere l'autorizzazione per svolgere tale attività anche con riguardo alle merci pericolose non appare certamente elemento idoneo ad escludere un rapporto di concorrenza fra le parti né, in senso analogo, può ritenersi rilevante il fatto che la medesima attività sia svolta dagli operatori citati con modalità differenti (peraltro sia TFG che Conateco svolgono attività di imbarco e sbarco contenitori attraverso il medesimo metodo c.d. LO-LO)<sup>117</sup>.

**128.** Infine, deve osservarsi che l'energy surcharge non può considerarsi una componente irrisoria del prezzo richiesto agli spedizionieri, come invece ritenuto dalle parti, dal momento che rappresenta una parte significativa dell'ammontare fatturato dai terminalisti agli spedizionieri<sup>118</sup>. Ciò è peraltro confermato da Confetra e Fedespediti, che hanno infatti sottolineato come la tariffa citata abbia comportato un importante incremento dei costi per gli spedizionieri, non sempre ribaltabili a valle<sup>119</sup>.

**129.** In conclusione, il quadro probatorio emerso nel corso del procedimento, letto alla luce di consolidati principi giurisprudenziali in materia antitrust, confuta le difese delle parti, che come visto sono principalmente volte a sminuire l'idoneità della condotta a restringere la concorrenza, mettendo invece in evidenza in modo incontrovertibile l'esistenza di un accordo di prezzo fra concorrenti, integrante una restrizione per oggetto, in violazione dell'articolo 101 TFUE.

**130.** Come sopra ampiamente dimostrato, l'introduzione concordata e contestuale dell'energy surcharge era infatti idonea a restringere la concorrenza, facilitando l'accettazione della stessa da parte del mercato ed eliminando nell'ambito portuale di riferimento il rischio di spostamenti di domanda fra le parti.

**131.** Pertanto, l'intesa in esame avendo ad oggetto l'accordo fra i terminalisti del porto di Napoli volto al coordinamento delle strategie commerciali mediante l'introduzione della medesima voce tariffaria è suscettibile di restringere la concorrenza nel mercato dei servizi di movimentazione merci tramite *container* e dei servizi accessori del porto di Napoli in violazione dell'articolo 101 TFUE, in danno degli spedizionieri ivi attivi e, in ultima analisi, dei loro clienti.

---

<sup>116</sup> A tale risultato si perviene, peraltro, aderendo alla ricostruzione operata dalle parti, in relazione alla quale non può in ogni caso condividersi la metodologia adottata. Infatti, si ritiene che la somma dei maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 non rappresenti un'adeguata misura dell'evoluzione della marginalità nel tempo. La marginalità di un'impresa dovrebbe essere valutata dinamicamente in ogni singolo esercizio, considerando l'evoluzione nel tempo sia di costi che ricavi, e non piuttosto come il recupero di maggiori costi cumulativamente sostenuti in passato.

<sup>117</sup> Cfr. fra gli altri, docc 5 e 6.

<sup>118</sup> L'incidenza della *energy surcharge* sul fatturato totale derivante dai servizi resi agli spedizionieri appare, ad esempio, per Conateco e Soteco sicuramente non marginale, rappresentando in particolare, il [1-20%] per Conateco e [1-20%] per Soteco (cfr. doc. 68, allegati 1 e 2). A tale risultato si perviene aggiungendo al totale dei costi sostenuti dagli spedizionieri trasmessi dalle parti anche l'ammontare che sarebbe stato fatturato a questi ultimi in virtù dell'*energy surcharge* dal 21 agosto al 31 dicembre 2023, ossia nel caso in cui l'applicazione della nuova tariffa non fosse stata sospesa a seguito dell'avvio del procedimento.

<sup>119</sup> Cfr. doc.70-bis e verbale dell'audizione finale dinanzi al Collegio del 18 giugno 2024.

**132.** Quanto al profilo soggettivo deve infine evidenziarsi che l'intesa è imputabile, da un lato, a TFG e, dall'altro, alle società Conateco, Soteco e Marinvest, facenti parte dello stesso gruppo di imprese. Al riguardo si osserva che le condotte illecite sopra descritte - materialmente poste in essere da Conateco e Soteco - sono ascrivibili anche alla società Marinvest, in ragione dell'influenza determinante che la stessa, in quanto controllante, è in grado di esercitare sulle controllate.

**133.** Occorre sottolineare, infatti, che, ai sensi di una giurisprudenza europea consolidata, la società controllante cui è stato imputato il comportamento illecito della sua controllata viene personalmente condannata per un'infrazione alle norme in materia di concorrenza che si ritiene abbia commesso essa stessa, a causa dell'influenza determinante che esercitava sulla controllata, che le consentiva di determinare il comportamento di quest'ultima sul mercato<sup>120</sup>.

**134.** In particolare, nella fattispecie in esame, può presumersi che Marinvest, eserciti un'influenza determinate su Conateco in virtù della sua partecipazione totalitaria e, pertanto, l'una può essere ritenuta responsabile della condotta dell'altra, senza che l'Autorità debba dover addurre prove supplementari<sup>121</sup>. Sul punto le argomentazioni di Marinvest, in particolare, il fatto che tale società sia esclusivamente una *holding* finanziaria e non sia direttamente attiva nel mercato interessato dal procedimento, non appaiono idonee a confutare la presunzione di un'influenza determinante nei confronti di Conateco<sup>122</sup>. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza sul punto, non può ritenersi rilevante la deduzione di fatti negativi, quali ad esempio, l'assenza di istruzioni impartite dalla controllante alla controllata in merito ad eventuali specifiche politiche da adottare, in quanto non sufficiente a dimostrare l'autonomia commerciale della controllata.<sup>123</sup>

**135.** Quanto a Soteco, tenuto conto che Marinvest detiene, direttamente ed indirettamente, il controllo del 70% del suo capitale sociale, si ritiene che, nel caso di specie, sussistano una serie di indizi riconosciuti da consolidata giurisprudenza come comprovanti l'esistenza di un'influenza determinante esercitata in concreto dalla controllante nei confronti della sua controllata.

**136.** Al riguardo, si osserva che, in data 8 giugno 2018, Soteco ha adempiuto alla pubblicità di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, c.c. comunicando la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento di Marinvest. Si rileva altresì la presenza di legami personali tra Soteco e Conateco, in quanto (i) l'Amministratore Delegato di Soteco risulta essere al contempo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Conateco e (ii) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Soteco è altresì procuratore di Conateco.

---

<sup>120</sup> Cfr., *ex multis*, Corte di Giustizia, 29 marzo 2011, nelle cause C-201/09 P e C-216/09 P; Corte di Giustizia, 27 aprile 2017, nella causa C-516/15 P.

<sup>121</sup> In tal senso, cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 settembre 2021, n.6214 in cui in particolare si legge “*A tale riguardo, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un'infrazione alle norme UE in materia di concorrenza, v'è una presunzione relativa, secondo cui tal controllante esercita in effetti l'influenza determinante nei confronti della sua controllata e siffatta presunzione implica, salvo la sua inversione, che l'esercizio effettivo di un'influenza determinante da parte della controllante sia ritenuto accertato e autorizza la ANR a ritenere l'una responsabile della condotta dell'altra, senza dover fornire prove supplementari*”; in senso conforme, da ultimo, vedi anche sentenza Tar Lazio 8 marzo 2023, n. 3851.

<sup>122</sup> Sull'irrelevanza dell'obiezione citata, si veda, fra le altre, Corte di giustizia, sentenza dell'8 maggio 2013, causa C-508/11.

<sup>123</sup> Cfr., fra le altre, Tribunale UE, sentenza del 16 settembre 2013, cause riunite T-379/10 e T-381/10.

137. Nel caso in esame, pertanto, in linea con consolidata giurisprudenza sul punto, tale gruppo di società rappresenta un'unica "impresa" ai fini dell'imputazione dell'infrazione<sup>124</sup>.

## VII. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

138. Il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

139. Nel caso in esame, l'accordo illecito trova applicazione nel porto di Napoli, e riguarda i servizi di movimentazione portuale che sono volti a garantire in particolare il carico e lo scarico di merci anche da e verso altri porti dell'Unione Europea<sup>125</sup>. L'intesa in particolare, ha a oggetto servizi direttamente collegati all'attività di rilevanza internazionale di trasporto marittimo di merci e più in generale all'attività di trasporto internazionale di merci, e interessa nello specifico le merci containerizzate, ossia prodotti oggetto di commercio transfrontaliero<sup>126</sup>.

140. L'intesa appare, dunque, potenzialmente idonea ad incidere anche sui servizi di trasporto internazionale di merci a mezzo *container*, di cui i servizi dei terminalisti interessati dall'intesa, costituiscono, come visto, una componente di costo, considerato peraltro che, emergono dall'istruttoria, elementi che consentono di ritenere che il porto di Napoli non sia perfettamente sostituibile con i porti limitrofi (quale, ad esempio, quello di Salerno)<sup>127</sup>.

141. Pertanto, l'intesa citata appare idonea ad incidere sui traffici commerciali con destinazione (finale o intermedia) porto di Napoli e a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

## VIII. GRAVITÀ E DURATA DELL'INFRAZIONE IN ESAME

142. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al 10% del fatturato realizzato da ciascuna impresa o associazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio.

143. Secondo consolidata giurisprudenza europea e nazionale, per valutare la gravità di un'infrazione si deve tenere conto di una molteplicità di fattori, il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari del caso di specie. Tra tali fattori rilevano principalmente la natura della restrizione della concorrenza nonché il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte.

---

<sup>124</sup> CGUE, 14-12-2006, causa C-217/05, *Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio*, in Raccolta, I-11987, §. 41.

<sup>125</sup> In senso analogo, si veda la decisione *10-D-13 DU 15 AVRIL 2010* dell'Autorità di concorrenza francese in relazione a condotte anticoncorrenziali poste in essere nel settore della movimentazione dei container nel porto di Le Havre.

<sup>126</sup> Cfr. "*Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*" (2004/C 101/07).

<sup>127</sup> Rilevano in tal senso la limitata offerta infrastrutturale e la scarsa capacità dei porti limitrofi presenti nella regione in termini di superficie disponibile per lo sbarco, lo stoccaggio e la movimentazione dei *container*. Come noto, infatti, la scelta del porto di carico e scarico viene effettuata dalla compagnia di navigazione anche in considerazione dei volumi attesi di *container* (cfr. doc.70-bis verbale di Confetra e Fedespedi e doc. 6).

**144.** Sulla base delle risultanze istruttorie è stato accertato che le parti del procedimento hanno posto in essere un'intesa vietata ai sensi dell'articolo 101 TFUE, concordando sull'applicazione del medesimo incremento tariffario.

**145.** La condotta descritta è considerata tra le violazioni più gravi della normativa *antitrust* in quanto volta alla fissazione del prezzo arrecando un pregiudizio al funzionamento del mercato a danno dei clienti finali<sup>128</sup>. Contrariamente a quanto argomentato dalle parti, la circostanza che l'intesa non sia stata caratterizzata da segretezza non priva la stessa dell'idoneità di arrecare danno al mercato, potendo al più costituire elemento da considerare nella quantificazione della sanzione (punto 12 delle Linee Guida sanzioni).

**146.** Quanto al ruolo e alla rappresentatività delle imprese coinvolte, si osserva che la concertazione ha coinvolto tutte le società terminaliste attive nell'ambito portuale citato nella movimentazione merci tramite *container* e nella fornitura di servizi accessori.

**147.** L'intesa ha ricevuto piena attuazione e il prodursi degli effetti anticoncorrenziali è stato limitato dall'avvio del presente procedimento.

**148.** In particolare, con riferimento alla durata dell'intesa si rappresenta che la stessa ha avuto inizio quantomeno il 23 gennaio 2023 (data in cui è stato diffuso il comunicato contenente i termini dell'accordo illecito)<sup>129</sup> e si è conclusa: i) con riferimento alla società TFG il 30 settembre 2023 (dal 1° ottobre 2023 TFG non ha più applicato la tariffa pattuita); per Conateco e Soteco (in solido con la controllante Marininvest) il 20 agosto 2023 (dal 21 agosto 2023 è stata sospesa l'applicazione della tariffa citata).

## IX. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**149.** Al fine di quantificare la sanzione occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/1990, nonché i criteri interpretativi enucleati nelle "*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990*" (di seguito, "*Linee Guida*"), deliberate dall'Autorità il 22 ottobre 2014.

**150.** Seguendo i punti 7 e seguenti delle Linee Guida, l'importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione. In particolare, ai punti 8 e 9 delle Linee Guida viene specificato che per valore delle vendite si intende quello delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione.

---

<sup>128</sup> Cfr. le *Linee Guida dell'Autorità sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*, deliberate dall'Autorità il 22 ottobre 2014, punto 5.

<sup>129</sup> Tale data individua quindi la prima data certa, secondo la documentazione agli atti, a cui far risalire l'inizio della condotta, in quanto la comunicazione a firma congiunta citata prova l'esistenza dell'intesa già raggiunta fra le parti.

**151.** Nel caso di specie, per ciascuna delle Parti, il valore delle vendite interessate dall'illecito corrisponde al fatturato realizzato nel 2023 per l'attività di movimentazione merci tramite *container* e per i servizi accessori svolti nel porto di Napoli<sup>130</sup>.

**152.** Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore base come sopra determinato dovrà essere applicata una specifica percentuale individuata in funzione della gravità della violazione, per la quale si rinvia integralmente a quanto rappresentato ai paragrafi che precedono. Secondo le Linee Guida, in particolare, la proporzione considerata deve essere fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite (punto 11).

**153.** Nel valutare la gravità della violazione, l'Autorità potrà considerare la quota di mercato aggregata detenuta dal complesso delle imprese che hanno partecipato all'infrazione (punto 13) nonché la natura dell'infrazione (punto 12).

**154.** Ulteriori criteri di qualificazione della gravità di cui l'Autorità potrà tener conto sono quelli individuati al punto 14 delle Linee guida (quali, in particolare: i) le condizioni di concorrenza nel mercato interessato; ii) l'attuazione o meno della pratica illecita; iii) la rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, qualora l'Autorità disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli stessi).

**155.** In considerazione della gravità dell'infrazione contestata - come più sopra declinata avuto riguardo, in particolare, alla sua natura ed effettiva attuazione nonché alle peculiarità del caso di specie - ai fini del calcolo dell'importo base della sanzione è applicato un coefficiente di gravità del [5-10%].

**156.** Il valore risultante va poi moltiplicato per la durata di partecipazione all'infrazione, espressa in numero di anni, computando, altresì, i mesi e i giorni effettivi di partecipazione. Nel caso di specie, la durata della partecipazione all'infrazione è compresa, per Conateco e Soteco, dal 23 gennaio 2023 al 20 agosto 2023 e, per TFG, dal 23 gennaio 2023 al 30 settembre 2023.

**157.** Conateco, Soteco e Marininvest, come sopra argomentato, fanno parte dello stesso gruppo di imprese. Di conseguenza, la sanzione viene irrogata in solido a tali società, come previsto dal punto 32 delle Linee guida, secondo il quale *“nel caso in cui all'infrazione abbiano preso parte più società appartenenti al medesimo gruppo, l'Autorità può irrogare la sanzione in solido a tali società”*.

**158.** L'importo base per ciascuna parte è, quindi, indicato nella Tabella 4, nella quale il fatturato specifico per il gruppo Marininvest è ottenuto dalla somma dei fatturati delle due società controllate parti del procedimento che lo compongono<sup>131</sup>.

---

<sup>130</sup> Cfr., in particolare, quanto disposto al punto 8 delle Linee Guida, in cui si legge che: *“affinché la sanzione abbia un'effettiva efficacia deterrente, è almeno necessario che essa non sia inferiore ai vantaggi che l'impresa si attende di ricavare dalla violazione. Tali vantaggi, dipendendo dalla tipologia di infrazione posta in essere, sono funzione del valore complessivo delle vendite interessate dalla condotta illecita. Per questa ragione, l'Autorità ritiene che le sanzioni applicabili agli illeciti antitrust debbano essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (di seguito, 'valore delle vendite')”*.

<sup>131</sup> In particolare, si tratta del fatturato realizzato da Soteco nel 2023, pari a 4.423.932, e di quello realizzato nel medesimo periodo da Conateco, pari a 47.745.017 (fonte: banca dati Telemaco).



Tabella 4 – Calcolo dell'importo base

Parte	Fatturato specifico 2023	Coefficiente di gravità	Durata effettiva			Importo base
			Da	A	Durata	
Conateco, Soteco, Marinvest (in solido)	€ [35-100 milioni di euro]	[5-10%]	23/01/2023	20/08/2023	0,58	€ 2.411.365
TFG	€ [10-35 milioni di euro]	[5-10%]	23/01/2023	30/09/2023	0,69	€ 658.920

159. A ciò si aggiunga che l'importo base della sanzione potrà essere incrementato o diminuito per tenere conto di specifiche circostanze aggravanti o attenuanti della responsabilità dell'autore della violazione (punti 19-23 delle Linee Guida).

160. Tra le circostanze attenuanti, le Linee guida citano: *“l'adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali. La mera esistenza di un programma di compliance non sarà considerata di per sé una circostanza attenuante, in assenza della dimostrazione di un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso programma (attraverso, ad esempio, un pieno coinvolgimento del management, l'identificazione del personale responsabile del programma, l'identificazione e valutazione dei rischi sulla base del settore di attività e del contesto operativo, l'organizzazione di attività di training adeguate alle dimensioni economiche dell'impresa, la previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di disincentivi per il mancato rispetto dello stesso, l'implementazione di sistemi di monitoraggio e auditing)”*.

161. Le *“Linee Guida sulla compliance antitrust”* (di seguito, *“Linee Guida compliance”*), deliberate dall'Autorità il 25 settembre 2018, prevedono tra l'altro che con riferimento ai gruppi di società, nell'ambito di procedimenti antitrust che coinvolgono anche la controllante, affinché il programma di *compliance* di quest'ultima possa ritenersi adeguato, esso deve essere adottato e implementato a livello di gruppo (punto 43)<sup>132</sup>.

162. Ai fini dell'eventuale attribuzione dell'attenuante le Linee Guida stabiliscono inoltre che sono valutabili esclusivamente i programmi di *compliance* adottati, attuati e trasmessi dalle parti del procedimento entro sei mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria (punto 21)<sup>133</sup>.

163. Al riguardo si rappresenta che TFG ha comunicato il 17 gennaio 2024 l'adozione di un nuovo programma di *compliance*<sup>134</sup> il 17 ottobre 2023 e che Conateco e Soteco hanno comunicato il 26 gennaio 2024 di avere adottato, a seguito dell'avvio dell'istruttoria, ciascuna un proprio programma

<sup>132</sup> In particolare. “[...]. Ai fini della valutazione dell'attenuante, pertanto, si considererà il programma adottato e attuato sia dalla società controllante, sia da parte delle controllate parti del procedimento”.

<sup>133</sup> La notifica del provvedimento di avvio è stata effettuata per tutte le parti in data 26 luglio 2023 (cfr. docc. 12-1)5.

<sup>134</sup> Cfr. doc 50. In relazione ai nuovi programmi adottati dopo l'avvio del procedimento il punto 27 delle Linee guida dispone che “[...], salvo casi eccezionali, non sarà possibile attribuire una riduzione, a titolo di circostanza attenuante, in misura superiore al 5%”.

di compliance<sup>135</sup> e illustrato: i) le disposizioni in materia di antitrust *compliance* già adottate da Conateco come parte del Codice Etico approvato, a integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, dal Consiglio di Amministrazione della stessa Conateco il 4 luglio 2013; (ii) e le disposizioni in materia di *antitrust compliance* già adottate da Soteco come parte del Codice Etico approvato, a integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, dal Consiglio di Amministrazione della stessa Soteco il 26 maggio 2022<sup>136</sup>.

**164.** In linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida *compliance*, TFG, Conateco e Soteco hanno allegato la documentazione relativa al contenuto e all'adozione dei citati programmi, chiedendo il riconoscimento di una riduzione della sanzione a titolo di circostanza attenuante. Del pari, Marinvest ha chiesto il riconoscimento dei programmi di *compliance antitrust* delle controllate ai fini di una riduzione della sanzione; tuttavia, nessuna comunicazione in merito all'adozione e implementazione di un programma di *compliance* è pervenuta da parte della società Marinvest.

**165.** In relazione ai nuovi programmi adottati dopo l'avvio del procedimento il punto 27 delle Linee guida dispone che “[...], salvo casi eccezionali, non sarà possibile attribuire una riduzione, a titolo di circostanza attenuante, in misura superiore al 5%”.

**166.** Pertanto, in conformità con quanto riportato ai paragrafi 21 e 43 delle Linee Guida *compliance*, non si ritiene di poter riconoscere una riduzione della sanzione a titolo di circostanza attenuante a Marinvest e alle controllate Conateco e Soteco in relazione all'adozione di un programma di *compliance* a livello di gruppo, attesa la mancata adozione e trasmissione dello stesso da parte della controllante Marinvest.

**167.** In linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida sulla *compliance antitrust* si ritiene invece di riconoscere a TFG una riduzione dell'importo base della sanzione pari al 5%.

**168.** Sempre con riferimento alle circostanze attenuanti, in linea con quanto definito al punto 23 delle Linee Guida sanzioni, a differenza di quanto ritenuto da Conateco e Soteco, non si può riconoscere a queste una riduzione della sanzione a titolo di ravvedimento operoso poiché la mera interruzione del comportamento illecito non può essere considerata idonea a integrare tale fattispecie<sup>137</sup>.

**169.** La sanzione per ciascuna parte, derivante per TFG dall'applicazione dell'attenuante relativa alla *compliance* è indicata nella Tabella 5 che segue.

---

<sup>135</sup> Cfr. il punto 21 delle Linee Guida *compliance* ai sensi del quale sono “valutabili, ai fini dell'eventuale attribuzione dell'attenuante, esclusivamente i programmi di *compliance* [...] trasmessi [...] entro sei mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria”.

<sup>136</sup> Cfr. doc 52.

<sup>137</sup> In senso conforme, si veda fra le altre, la sentenza n. 6973 del Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2019, I793 - *Aumento prezzi cemento*, in cui, sul punto, viene affermato che: “per un verso, il comportamento meramente interruttivo è insufficiente a dare vita a un'ipotesi concretamente valutabile quale ravvedimento operoso, evento che presuppone non il semplice cessare della pratica commerciale scorretta ma una condotta attiva tesa a eliminare le conseguenze della precedente condotta”.

Tabella 1 – Sanzione

Parti	Importo base	Attenuanti %	Sanzione	Fatturato totale mondiale	% della sanzione sul fatturato totale
Conateco, Soteco, Marinvest (in solido)	€ 2.411.365	-	€ 2.411.365	[1-2 miliardi]	[<1%]
TFG	€ 658.920	5%	€ 625.974	[10-35 milioni]	[1-5%]

170. Per nessuna delle parti la sanzione supera il limite edittale di cui all'articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/90, individuato nel 10% del fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della diffida.

RITENUTO che le società Conateco e Soteco in solido con la controllante Marinvest, e TFG abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione all'articolo 101 TFUE consistente in un accordo avente a oggetto l'introduzione contestuale di una medesima voce tariffaria detta "energy surcharge" da applicare ai *container* in *import* movimentati dalle parti nel porto di Napoli;

tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

- a) che le società Conateco e Soteco in solido con la controllante Marinvest, e TFG hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 (TFUE consistente in un accordo avente ad oggetto l'introduzione contestuale di una medesima voce tariffaria detta "energy surcharge" da applicare ai *container* in *import* movimentati dalle parti nel porto di Napoli;
- b) che Conateco, Soteco, Marinvest e TFG si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata di cui al punto a);
- c) che, in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto a) alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente e complessivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Parte	SANZIONI
Conateco, Soteco, Marinvest (in solido)	€ 2.411.365
TFG	€ 625.974

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

**1866 - ACCORDI TRA FONDERIE***Provvedimento n. 31309*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 12 settembre 2023, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti delle società C2MAC Group S.p.A., Fonderia Corrà S.p.A., Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis S.r.l., Fonderie Guido Glisenti S.p.A., Lead Time S.p.A., Pilenga Baldassarre Foundry S.r.l. e Fonderie Mora Gavardo S.p.A., attive in Italia nel settore della produzione di getti di ghisa, avente a oggetto il coordinamento degli aumenti dei prezzi di listino dei getti di ghisa da applicare ai propri clienti, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE;

VISTA la propria delibera del 3 aprile 2024, con la quale il procedimento istruttorio è stato esteso oggettivamente alla promozione e alla diffusione degli indicatori Assofond, quantomeno dal 2021, e soggettivamente nei confronti delle società Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A., Cividale S.p.A., Camozzi Group S.p.A., E.F. Group S.p.A. e dell'associazione di categoria Assofond;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*quater*, della legge n. 287/90, in data 10 aprile 2024, presso le sedi delle società VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A., Cividale S.p.A., Camozzi Group S.p.A., E.F. Group S.p.A. e dell'associazione di categoria Assofond;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni condotte dall'Autorità il 10 aprile 2024 presso la sede di Assofond emergono elementi che consentono di far risalire il coordinamento illecito contestato alle parti del procedimento quantomeno al 2001;

CONSIDERATI il supplemento istruttorio e la complessità della fattispecie oggetto di analisi in ragione anche della copiosità della documentazione acquisita agli atti, dell'elevato numero di parti coinvolte e della molteplicità delle condotte da esaminare;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di elaborare compiutamente le informazioni contenute nella documentazione acquisita garantendo, al contempo, alle parti del procedimento il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere oggettivamente l'istruttoria ai comportamenti posti in essere quantomeno a partire dal 2001;

RITENUTO, altresì, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 dicembre 2024;

DELIBERA

- a) di ampliare l'oggetto del procedimento istruttorio avviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, con delibera adottata in data 12 settembre 2023 ed esteso soggettivamente e oggettivamente con delibera del 3 aprile 2024 con riferimento ai comportamenti posti in essere a partire quantomeno dal 2001;
- b) di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2025;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Luisa Cirrincione;
- d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12626B - ECOSUNTEK-SERGIO MARINANGELI/+ENERGIA**

*Provvedimento n. 31304*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Ecosuntek S.p.A. e Sergio Marinangeli, pervenuta in data 12 aprile 2024;

VISTA la propria delibera del 30 aprile 2024, relativa alla valutazione dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo congiunto della società +Energia S.p.A. da parte di Ecosuntek S.p.A., per il tramite di Eco Trade S.r.l., e Sergio Marinangeli, con la quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 7 maggio 2024, notificata il 9 maggio 2024, con la quale è stato avviato nei confronti della società Ecosuntek S.p.A. e di Sergio Marinangeli, in relazione alla medesima operazione, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria della società Ecosuntek S.p.A. e di Sergio Marinangeli, pervenuta il 28 maggio 2024, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue

### **I. LE PARTI**

**1.** Ecosuntek S.p.A. (di seguito, "Ecosuntek") è la società *holding* operativa del Gruppo Ecosuntek, attivo: (i) nella produzione e nell'approvvigionamento all'ingrosso (ivi incluso il *trading*) di energia elettrica da fonti rinnovabili; (ii) nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e

non domestici connessi in bassa e in media tensione, (iii) nella vendita di gas naturale all'ingrosso e a clienti finali di piccole e medio/grandi dimensioni, nonché (iv) nella produzione e commercializzazione di certificati d'origine e nella bioedilizia. Ecosuntek esercita il controllo esclusivo diretto su Eco Trade S.r.l. (di seguito, "Eco Trade"), a sua volta acquirente diretta di +Energia S.p.A. Eco Trade è altresì attiva nella vendita al dettaglio e all'ingrosso sia dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici detenuti da società del Gruppo Ecosuntek, sia dell'energia elettrica che da terzi acquista sul mercato. Eco Trade svolge, inoltre, attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di gas naturale e commercializzazione di certificati d'origine.

Il Gruppo Ecosuntek, nel 2023, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa 489,9 milioni di euro, di cui circa [100-567 milioni di]\* euro in Italia.

2. Sergio Marinangeli è una persona fisica titolare di una partecipazione non di controllo (pari al 46,775%) in +Energia S.p.A..

Nel 2022, Sergio Marinangeli ha avuto redditi pari a [omissis] euro e una partecipazione di controllo nella società RS Racing società dilettantistica a r.l. (di seguito "RS Racing") il cui fatturato nel 2023 è stato pari a 23.000 euro.

3. +Energia S.p.A. (di seguito, "+Energia" o "Target") è una società attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici connessi in bassa e in media tensione. +Energia detiene certificati d'origine e si limita ad acquistare tali certificati - successivamente oggetto di annullamento - a meri fini di autocertificazione - *vis-à-vis* i propri clienti - della provenienza da fonte rinnovabile dell'energia che vende. +Energia non detiene partecipazioni in alcuna società.

Nel 2022 +Energia ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 204,3 milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione in esame (di seguito, "Operazione") è consistita nell'acquisizione da parte del Gruppo Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, e di Sergio Marinangeli del controllo congiunto su +Energia.

5. In particolare, precedentemente all'Operazione, [omissis]: nessuno di tali soggetti deteneva il controllo ai fini *antitrust* su +Energia.

In data 31 ottobre 2023, sono stati stipulati tre accordi attraverso cui: [omissis]. In virtù di quanto sopra, a seguito del perfezionamento dell'operazione in data 8 gennaio 2024, il capitale sociale di +Energia risulta detenuto da Eco Trade (46,775%), Sergio Marinangeli (46,775%) e Mariano Musci (6,45%).

6. In data 31 ottobre 2023, Eco Trade, Sergio Marinangeli e Mariano Musci hanno altresì sottoscritto un patto parasociale e approvato un nuovo statuto della Target, in virtù dei quali Eco Trade e Sergio Marinangeli hanno acquisito il controllo congiunto su +Energia. [omissis].

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione in esame costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.

8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nel 2022 (l'ultimo fatturato a disposizione delle Parti per la verifica dell'obbligo di notifica preventiva al momento in cui l'operazione si è perfezionata) è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

### IV. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

9. L'Operazione non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, a seguito della comunicazione di Ecosuntek S.p.A. e Sergio Marinangeli, con deposito del relativo formulario, pervenuta in data 12 aprile 2024.

### V. LA POSIZIONE DI ECOSUNTEK S.p.A. E SERGIO MARINANGELI

10. Le Parti notificanti evidenziano, in via preliminare, che l'inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva non è stata determinata dalla volontà di eludere dolosamente il controllo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Le stesse azioni delle Parti denotano, infatti, l'assenza di qualsivoglia proposito di occultamento con riferimento al perfezionamento dell'operazione.

11. In particolare, Ecosuntek ha dato profusa e tempestiva comunicazione dell'operazione al mercato, a mezzo di comunicati stampa pubblicati con ampio anticipo rispetto alla data di perfezionamento della stessa<sup>1</sup>. In secondo luogo, Ecosuntek, presa coscienza dell'omissione in cui era incorsa, si è immediatamente adoperata per procedere spontaneamente con la notifica dell'operazione<sup>2</sup>. Entrambe le Parti hanno poi risposto prontamente alle richieste di integrazione formulate dall'Autorità nella fase preistruttoria e aventi ad oggetto, *inter alia*, le motivazioni sottese all'inottemperanza oggetto del presente procedimento.

12. Quanto all'omissione in cui è incorsa involontariamente Ecosuntek, essa sarebbe stata causata, inconsapevolmente, da un "*inaccurato processo interno di determinazione del fatturato rilevante*" ai fini delle valutazioni afferenti ai potenziali obblighi di notifica ai sensi della legge n. 287/1990.

---

<sup>1</sup> Si vedano i comunicati stampa di Ecosuntek dei mesi di agosto e ottobre 2023, nonché del mese di gennaio 2024, reperibili nella sezione "*Comunicati Stampa Finanziari*" del sito *internet* della Società, disponibile al seguente link: <https://ecosuntek.com/comunicati-stampafinanziari/>. Tali comunicati sono stati, peraltro, ripresi da testate giornalistiche nazionali quali "La Stampa" (cfr., l'articolo "*Ecosuntek conclude acquisto del 46,775% di +Energia*", consultabile al seguente sito *internet*: <https://finanza.lastampa.it/News/2023/10/31/ecosuntek-concludeacquisto-del-46-775percento-di-energia/MjA1XzIwMjMtMTAtMzFfVExC>)

<sup>2</sup> Dal canto suo, Sergio Marinangeli non ha sollevato obiezioni con riguardo alla pubblicazione dei comunicati stampa e, non appena avuta contezza dell'errore, ha immediatamente aderito alla volontà di Ecosuntek di provvedere alla notifica dell'Operazione.

Più specificamente, nella misura in cui Eco Trade (e, in generale, il Gruppo Ecosuntek) svolge prevalentemente attività di *trading* di energia elettrica e gas naturale - che, come noto, è caratterizzata da marginalità significativamente contenute - la società avrebbe erroneamente ritenuto che, ai fini *antitrust*, si dovessero tenere in considerazione solamente gli utili di esercizio. Peraltro, si sarebbe altresì erratamente ritenuto che rilevassero esclusivamente i relativi importi ascrivibili all'acquirente diretto, *id est* Eco Trade, nell'esercizio finanziario 2022<sup>3</sup>. Tenuto conto anche della scarsa significatività del fatturato generato, nell'esercizio finanziario 2022, dall'unica società di cui Sergio Marinangeli detiene il controllo (RS Racing), Ecosuntek ha, dunque, considerato che le soglie *antitrust* non fossero soddisfatte e ha erroneamente concluso che non fosse necessario procedere con la notifica preventiva dell'operazione.

**13.** Le Parti rilevano come, in ogni caso, nessuna contestazione possa essere mossa a Sergio Marinangeli *“in quanto, stante il fatturato marginale menzionato innanzi, ha legittimamente e in buona fede fatto affidamento sulle analisi e valutazioni effettuate da Ecosuntek”*.

**14.** Nell'ipotesi in cui, nonostante i chiarimenti forniti, l'Autorità accertasse la responsabilità delle Parti per la violazione dell'obbligo di notifica preventiva e, per l'effetto, ritenesse di irrogare una sanzione, le Parti richiedono l'irrogazione di una sanzione simbolica che tenga conto delle circostanze attenuanti quali la mancanza di dolo, la breve durata della violazione, l'avvenuta notifica spontanea dell'operazione e lo spirito collaborativo dimostrato dalle Parti, nonché il fatto che, come riscontrato dall'Autorità, l'operazione non ha comportato alcuna criticità sotto il profilo del diritto della concorrenza in tutti i mercati rilevanti analizzati<sup>4</sup>.

## VI. VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE

**15.** Dagli atti del procedimento risulta che l'Operazione è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione all'Autorità, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato.

**16.** Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili *ex* articolo 16 della legge n. 287/1990, si osserva che, incombendo l'obbligo di comunicazione preventiva sulle imprese che acquisiscono il controllo<sup>5</sup>, la responsabilità della mancata comunicazione dell'operazione può essere attribuita a Ecosuntek, per il tramite di Eco Trade, e a Sergio Marinangeli, in quanto acquirenti del controllo congiunto su +Energia.

**17.** Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano a escludere l'esistenza di una volontà diretta a eludere dolosamente il controllo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, posto che l'articolo 3 della legge n. 689/1981 prevede la responsabilità per un'azione od omissione dolosa o colposa, nel caso di specie si riscontra il colpevole ritardo nella comunicazione dell'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione, da parte di Ecosuntek e Sergio Marinangeli, del controllo congiunto su +Energia, perfezionatasi l'8 gennaio 2024 e comunicata soltanto il 12 aprile 2024, riconducibile a una condotta non diligente

---

<sup>3</sup> In particolare, nell'esercizio finanziario 2022 [omissis].

<sup>4</sup> Cfr. provvedimento n. 31188 del 30 aprile 2024, C12626 - *Ecosuntek-Sergio Marinangeli/+Energia*, in Bollettino n. 20/2024.

<sup>5</sup> Cfr. il Formulario predisposto dall'Autorità relativo alle *“Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese”* (paragrafo D.1).

caratterizzata da errori e inesattezze nel calcolare i valori di fatturato utili alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di notifica.

**18.** Né risulta condivisibile che alcuna contestazione possa essere mossa a Sergio Marinangeli. Infatti, la circostanza che le valutazioni in merito agli accordi di acquisizione siano state effettuate da Ecosuntek, come asserito dalle Parti notificanti, non comporta per Sergio Marinangeli l'esonero da ogni responsabilità, anche colposa, atteso che quest'ultimo è parte firmataria di tali accordi e, quindi, acquirente del controllo su cui grava *ex lege* l'obbligo di comunicazione preventiva. In capo a ciascun acquirente esiste infatti un dovere di attivarsi diligentemente per evitare condotte illegittime riconducibili alla conclusione degli accordi.

**19.** In merito all'elemento oggettivo dell'infrazione, si osserva che l'Operazione era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990; inoltre, l'Operazione, perfezionata in data 8 gennaio 2024, non è stata preventivamente comunicata, in violazione del medesimo articolo.

**20.** Si osserva, inoltre, come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti dell'operazione non rilevi né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva né ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione. Infatti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, che consiste in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

**21.** Verificata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, si ritiene di procedere all'irrogazione della sanzione. A tal fine, l'articolo 11 della legge n. 689/1981 dispone di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'ammenda, "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*".

**22.** In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di un insieme di fattori, tra i quali rientrano l'assenza di dolo e gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata. Da quest'ultimo punto di vista, in particolare, non si sono prodotti effetti pregiudizievoli nel mercato interessato, come si è valutato nell'ambito del provvedimento del 30 aprile 2024, con il quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

**23.** L'entità del ritardo, pari a circa tre mesi, nella comunicazione dell'operazione appare del tutto limitata e, dunque, l'infrazione ha avuto una durata particolarmente contenuta.

**24.** Deve, altresì, rilevarsi che la notifica dell'operazione, ancorché tardiva, è avvenuta spontaneamente e le Parti hanno risposto prontamente alle richieste di integrazione formulate dall'Autorità.

**25.** Infine, per quanto riguarda le caratteristiche soggettive delle imprese sotto il profilo delle loro condizioni economiche, si osserva che nel 2023 il Gruppo Ecosuntek ha realizzato un fatturato nazionale pari a [100-567 milioni di] euro<sup>6</sup>; mentre Sergio Marinangeli ha avuto un reddito

---

<sup>6</sup> Fatturato applicabile *ex* articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990.

personale pari a [omissis] euro nel 2022 (dato disponibile più recente<sup>7</sup>) e la società RS Racing società dilettantistica a r. l. di cui detiene una partecipazione di controllo<sup>8</sup> ha avuto nel 2023 un fatturato pari a 23.000 euro<sup>9</sup>.

**26.** Per questi motivi, considerate le circostanze sopra esposte, l'Autorità ritiene di applicare alla società Ecosuntek S.p.A. e a Sergio Marinangeli sanzioni pari rispettivamente a 15.000,00 € (quindicimila/00 euro) e 1.500 € (millecinquecento/00 euro).

CONSIDERATO, pertanto, che l'Operazione, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO che l'Operazione era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta Operazione dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, previste al momento della realizzazione dell'operazione stessa;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 e che, pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione contestata, che l'Operazione è riconducibile individualmente alla società Ecosuntek S.p.A. e a Sergio Marinangeli;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, a carico della società Ecosuntek, nella misura di 15.000 euro, e a carico di Sergio Marinangeli, nella misura di 1.500 euro, sanzioni che appaiono congrue a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/1990;

---

<sup>7</sup> Ultimi dati disponibili: dichiarazione 2023 relativa ai redditi 2022.

<sup>8</sup> Tale importo rileva per il calcolo del fatturato delle persone fisiche ai sensi del punto 151 della Comunicazione consolidata della Commissione cit. che prevede: *“Il controllo può essere acquisito anche da persone fisiche, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni, se le persone stesse svolgono ulteriori attività economiche (e sono pertanto classificate di per sé come imprese economiche) o se controllano una o più altre imprese economiche. In una situazione di questo genere, le imprese interessate sono l'impresa oggetto dell'acquisizione e il singolo acquirente (il fatturato della o delle imprese controllate da tale acquirente viene incluso nel calcolo del fatturato della persona fisica nella misura in cui sono soddisfatte le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4)”*.

<sup>9</sup> Contrariamente a quanto argomentato dalle Parti, il fatturato delle società controllate viene computato integralmente a prescindere dall'entità della partecipazione di controllo (cfr. §. 185 della Comunicazione consolidata cit.).

## DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalla società Ecosuntek S.p.A. e Sergio Marinangeli, consistente nella mancata comunicazione dell'operazione di acquisizione del controllo del controllo congiunto di +Energia S.p.A., integra una violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990;

b) di irrogare alla società Ecosuntek S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 15.000 € (quindicimila/00 euro).

c) di irrogare a Sergio Marinangeli una sanzione amministrativa pari a 1.500 € (millecinquecento/00 euro).

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento delle stesse, deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12654 - DIGITAL VALUE/INFORDATA***Provvedimento n. 31305*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Digital Value S.p.A., pervenuta il 12 luglio 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

**I. LE PARTI**

1. Digital Value S.p.A. (di seguito, "DV"), società per azioni di diritto italiano con sede legale a Roma, svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi di *information technologies* (di seguito, "IT") per la digitalizzazione di clienti operanti nei settori delle telecomunicazioni, manifatturiero, dei servizi energetici e dei servizi di pubblica utilità, nonché di enti e società della Pubblica Amministrazione.

2. Nel 2023, DV ha realizzato un fatturato complessivo a livello globale pari a [700-1.000]<sup>1</sup> milioni di euro, di cui [700-1.000] milioni di euro in Europa e [700-1.000] milioni di euro in Italia.

3. Infordata S.p.A. (di seguito, "Infordata" o "Target" e, insieme a DV, le "Parti"), società per azioni di diritto italiano con sede legale a Latina, è specializzata nei servizi di progettazione e sviluppo di programmi per l'automazione delle procedure aziendali e nei servizi di assistenza, consulenza e formazione per l'implementazione di sistemi informatici. In particolare, Infordata progetta piattaforme IT per la gestione dei servizi da parte dei clienti.

4. Il capitale sociale di Infordata è interamente controllato da In Holding S.p.A. (di seguito, "In Holding"), il cui capitale sociale è detenuto da tre persone fisiche, rispettivamente con quote pari al [35-40%], al [35-40%] e al [15-20%]. Nel 2023, Infordata ha realizzato a livello globale un fatturato pari a circa [100-567] milioni di euro, di cui circa [100-567] milioni di euro in Europa e circa [100-567] milioni di euro in Italia.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame (di seguito, "operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di DV, dell'intero capitale sociale di Infordata. L'operazione è disciplinata da un contratto di compravendita delle azioni rappresentanti la totalità del capitale sociale di Infordata (di seguito, il "Contratto"), sottoscritto in data [omissis] da DV e da In Holding, e le persone fisiche detentrici del capitale sociale di quest'ultima (di seguito, congiuntamente, "Venditori"). A seguito del completamento dell'operazione, la Target sarà, pertanto, esclusivamente controllata da DV.

6. DV e i Venditori hanno altresì sottoscritto alcune clausole di non concorrenza e non sollecitazione, prevedendo che, per un periodo di [omissis].

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse e necessarie al perfezionamento dell'operazione<sup>2</sup>, salvaguardando il valore dell'impresa acquisita. In particolare, essi possono considerarsi accessori alla presente operazione nella misura in cui siano limitati ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non eccedano la durata di due anni<sup>3</sup>, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di *know-how*, essendo la società acquirente già presente nel mercato della fornitura dei servizi IT.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *I mercati rilevanti*

9. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate dall'operazione, essa riguarda primariamente il mercato dei servizi di *information technologies* e, in misura residuale, il mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*.

---

<sup>2</sup> Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005".

<sup>3</sup> *Ibidem*, par. 20.



*(i) La fornitura dei servizi di Information Technologies*

**10.** Con riferimento al mercato dei servizi IT, si osserva preliminarmente che nella prassi decisionale della Commissione europea<sup>4</sup> e dell'Autorità<sup>5</sup> tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi.

**11.** Nel caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta dalle Parti, il mercato dei servizi IT può essere suddiviso, in base alla funzionalità del servizio, nei seguenti segmenti: (i) consulenza; (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti; (iii) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti; (iv) servizi per i processi aziendali; (v) infrastruttura come servizio e (vi) assistenza *hardware*.

Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale in: (i) bancario e dei titoli di credito; (ii) comunicativo; (iii) dei media; (iv) istruzione; (v) servizi sanitari; (vi) governativo; (vii) assicurativo; (viii) industria manifatturiera e risorse naturali; (ix) vendita al dettaglio; (x) trasporti; (xi) servizio pubblico e (xii) commercio all'ingrosso.

**12.** Le attività svolte dalle Parti potrebbero rientrare in due segmenti della classificazione Gartner identificati in base alla funzionalità del servizio, ossia implementazione di applicazioni e servizi gestiti e implementazione di infrastrutture e servizi gestiti.

**13.** A ogni modo, ai fini della presente valutazione, l'esatta delimitazione merceologica del mercato può essere lasciata aperta, in considerazione della circostanza per la quale l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza e del fatto che la valutazione viene condotta con riferimento all'ipotesi più restrittiva.

**14.** Sotto il profilo geografico il suddetto mercato può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l'Autorità, nei suoi precedenti, ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta. Ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale, non emergono criticità concorrenziali.

*(ii) La fornitura dei servizi di data center e cloud computing*

**15.** Con riferimento al mercato dei servizi di *data center e cloud computing*, considerato dalle Parti come un distinto mercato del prodotto, si osserva che la Target è ivi attiva in via del tutto residuale, e fornisce in particolare servizi di *infrastructure as a service* (IaaS) e *software as a service* (SaaS). L'acquirente è attiva nella realizzazione e gestione di *data center*, anche di nuova generazione, i quali sono sempre più frequentemente realizzati direttamente sul *cloud*.

---

<sup>4</sup> Cfr., tra le altre, le decisioni della Commissione europea *M.9205 - IBM/Red Hat*, del 27 giugno 2019 e *M.7458 - IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*, del 15 dicembre 2014.

<sup>5</sup> Cfr., tra gli altri, i provvedimenti n. 30790 del 26 settembre 2023, *C12564 - Fibonacci Bidco/OCS*, in Bollettino n. 39/2023; n. 28342 dell'8 settembre 2020, *C12317 - Fondo Italiano d'Investimento SGR-Elettra One/Maticmind*, in Bollettino n. 38/2020 e il provvedimento n. 24851 del 27 marzo 2014, *C11943 - ICCREA Holding/I.S.I.D.E.* in Bollettino n. 15/2014;

16. In relazione a tale mercato, si rileva che, nei suoi precedenti<sup>6</sup>, l'Autorità ha ritenuto di lasciare aperta la definizione del mercato sotto il profilo merceologico, in linea con quanto fatto anche dalla Commissione europea<sup>7</sup>.

17. Nel caso di specie, considerata la presenza del tutto marginale della Target nel mercato considerato, anche con riferimento ai distinti servizi IaaS e SaaS, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, in considerazione della circostanza per la quale l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza.

18. Infine, con riferimento alla definizione del mercato sotto il profilo geografico, si rileva che l'Autorità, nei suoi precedenti<sup>8</sup>, ha ritenuto che i servizi di *data center* e di *cloud computing* presentassero talune caratteristiche economiche che deponevano per una definizione su base locale del mercato rilevante, e che pertanto la dimensione geografica del mercato di riferimento possa essere individuata nelle macroaree Nord e Centro-Sud tenuto conto, in particolare, della concentrazione dei *data center* nelle aree di Milano e province limitrofe e di Roma, pur lasciando aperta l'esatta definizione del mercato geografico.

19. In ragione del modesto impatto dell'operazione sul mercato rilevante, nel caso in esame la definizione esatta dell'ambito geografico può essere lasciata aperta, in continuità con i precedenti più recenti dell'Autorità.

#### ***Gli effetti dell'operazione***

20. L'operazione in esame comporta una sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti nel mercato nazionale dei servizi IT, nel quale nel 2023 Infordata detiene una quota di mercato pari allo [inferiore all'1%] e DV una quota pari al [1-5%]. Pertanto, a esito dell'operazione, le società interessate avranno una quota di mercato congiunta pari al [1-5%].

21. Ove si volesse considerare l'ipotesi di un mercato rilevante più ristretto, quale il segmento del mercato dei servizi IT relativo all'implementazione di applicazioni e servizi gestiti, le quote di mercato di Infordata e DV risultano essere pari, rispettivamente, al [1-5%] e al [5-10%], portando le Parti a vantare una quota *post-merger* pari al [5-10%]. Infine, con riferimento al segmento dei servizi IT relativo all'implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, Infordata detiene una quota di mercato [inferiore all'1%], mentre DV ha una quota pari al [5-10%], determinando una quota *post-merger* pari al [5-10%].

22. Pertanto, in ragione della marginalità delle quote detenute dalla Target in qualsivoglia mercato considerato e alla luce delle trascurabili sovrapposizioni orizzontali tra le Parti, può ritenersi che l'operazione in esame non dia luogo a effetti di natura orizzontale. Inoltre, si rileva che il mercato nazionale dei servizi IT appare essere particolarmente frammentato, con la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali IBM, Lutech, Maticmind e TIM.

23. Si rileva inoltre che, con riferimento al mercato nazionale dei servizi di *data center* e *cloud computing*, nel 2023 la Target detiene una quota di mercato [inferiore all'1%], e pertanto

---

<sup>6</sup> Cfr. i provvedimenti n. 30625 del 2 maggio 2023, *C12537 - Artemis Lux Bidco/Cumulus*, in Bollettino n. 19/2023; n. 27414 del 14 novembre 2018, *C12184 - IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI*, in Bollettino n. 45/2018; n. 26741 del 14 settembre 2017, *C12106 - F2I/SGR/INFRACOM ITALIA*, in Bollettino n. 37/2017 e n. 30382 del 22 novembre 2022, *C12476 - MARBLES/IRIDEOS* in Bollettino n. 44/2022.

<sup>7</sup> Cfr. decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2021 *M.10416 - Stellantis/FIH/JV*.

<sup>8</sup> Cfr. il provvedimento n. 30526 del 2 maggio 2023, *C12537 - Artemis Lux Bidco/Cumulus*, cit..

l'operazione in esame non appare suscettibile di determinare una apprezzabile modifica nella struttura di tale mercato. Infatti, posto che DV risulta detenere una quota del [1-5%], le Parti verranno ad assumere una quota congiunta ad ogni modo inferiore al 2%, in un mercato in cui operano concorrenti, quali Aruba, Stack Infrastructure e Retelit.

24. Ove si volessero considerare aree geografiche circoscritte ad un ambito locale, quali quelle di Milano e Roma, in cui vi è una particolare concentrazione di *data center*, posto che, in ogni caso, la Target detiene una quota trascurabile nel mercato considerato, si rileva che l'acquirente risulta detenere nel 2023 una quota di mercato pari al [1-5%] nell'area di Milano e pari al [1-5%] nell'area di Roma.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritte possono ritenersi accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12656 – CRIPTO – PERSONE FISICHE/VISTA VISION***Provvedimento n. 31306*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;  
SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;  
VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;  
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;  
VISTA la comunicazione effettuata da Cripto S.p.A., pervenuta in data 15 luglio 2024;  
VISTA la documentazione agli atti;  
CONSIDERATO quanto segue

**I. LE PARTI**

1. Cripto S.p.A. (di seguito, “Cripto” o “HoldCo”) è una società di diritto italiano direttamente controllata da Calel S.p.A. (di seguito, “Calel”) che, a sua volta, è direttamente controllata al 100% da Ardian Expansion VI Fund SLP, fondo di investimento gestito da Ardian France S.A. (di seguito “Ardian”), *société anonyme* di diritto francese parte del gruppo Ardian (di seguito “Gruppo Ardian”). Ardian è una società francese di gestione di fondi di *private equity* che, attraverso il Gruppo Ardian, svolge attività di investimento in Europa, in America e in Asia. Essa è detenuta al 99,99% dalla francese Ardian Holding S.A.S., il cui capitale sociale è distribuito tra più soci di minoranza, nessuno dei quali detiene, individualmente o insieme ad altri, il controllo esclusivo o congiunto della società<sup>1</sup>. Nel 2023 il Gruppo Ardian ha realizzato un fatturato mondiale di oltre [20-30]\* miliardi di euro, dei quali circa [5-6] miliardi in Italia.

2. Vista Vision S.r.l. (di seguito, “Vista Vision” o “Target”) è una società attiva nella gestione di una rete di cliniche in Italia e in Romania che offrono visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici in regime privatistico ambulatoriale, principalmente nel settore oftalmico. Inoltre, Vista Vision è, in misura marginale, attiva, attraverso le sue controllate, nella gestione di punti vendita *retail* di occhiali e lenti a contatto soltanto in Romania. Il fatturato realizzato pressoché interamente in Italia dalla Target, nell'anno finanziario 2023, è di [32-100] milioni di euro.

Vista Vision è attualmente controllata da due persone fisiche (di seguito, insieme, i “Manager”), cittadini italiani, *manager* della medesima società. I Manager detengono, tramite *holdings* da essi interamente possedute, circa il 33,5% ciascuno del capitale sociale di Vista Vision.

---

<sup>1</sup> Cfr. provvedimento n. 30283 del 4 agosto 2022, C12474 - *Ardian France-Italian Renewable Resources/Icq Holding*, in Bollettino n. 32/2022.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo congiunto indiretto di Vista Vision da parte di Calel, da un lato, e dei Manager, dall'altro, tramite Cripto, che acquisirà il 100% del capitale sociale di Vista Vision<sup>2</sup>.

4. In particolare, in esecuzione degli accordi stipulati tra le Parti e a esito dell'Operazione, Calel e i Manager eserciteranno il controllo congiunto su Vista Vision, in quanto: (i) Calel avrà diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Vista Vision; (ii) i Manager saranno nominati amministratori delegati e (iii) ai Manager saranno attribuiti diritti di veto che consentiranno loro - fino a quando almeno uno dei due Manager rivestirà la carica di amministratore delegato di Vista Vision - di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni strategiche della Target.

5. È previsto un patto di non concorrenza in base al quale i Manager, ciascuno individualmente, si obbligano, *[omissis]*.

6. È previsto anche un ulteriore patto di non concorrenza e di non sollecitazione, in base al quale, i Manager, ciascuno individualmente, si obbligano, *[omissis]*.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza vigenti in concorrenza con il permanere dell'impresa comune possono essere ritenuti accessori alla concentrazione, a condizione che gli stessi non eccedano il perimetro merceologico e geografico dell'attività della Target e nella misura in cui il singolo Manager continui a detenere il controllo (congiunto) di Vista Vision<sup>3</sup>.

9. I patti di non concorrenza e il patto di non sollecitazione, vigenti solo successivamente alla cessazione dell'impresa comune, cui si vincolano i Manager, potranno essere oggetto di autonomo esame nell'ipotesi in cui la risultante operazione di concentrazione fosse soggetta a obbligo di notifica all'Autorità.

---

<sup>2</sup> Alcuni mesi dopo il perfezionamento dell'Operazione, sarà perfezionata la fusione tra HoldCo e Vista Vision e pertanto il controllo congiunto indiretto diverrà diretto.

<sup>3</sup> Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005, parr. 36-41.

#### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

##### *I mercati rilevanti*

**10.** La società Target opera nel settore sanitario, ove offre visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici in regime privatistico ambulatoriale, principalmente di tipo oftalmico. Pertanto, sotto il profilo merceologico, il mercato che rileva nell'Operazione è quello in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali<sup>4</sup>.

##### *Il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali*

**11.** Il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali interessa le prestazioni previste dal Nomenclatore tariffario Regionale delle Prestazioni Specialistiche, erogabili presso strutture sanitarie ad assistiti non in regime di ricovero. Le prestazioni ambulatoriali possono essere erogate sia da strutture pubbliche facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale (di seguito, "SSN") sia da strutture private e/o professionisti in regime di accreditamento con il SSN o al di fuori di detto regime. Inoltre, tali prestazioni vengono effettuate presso gli ambulatori specialistici, *intra-* ed *extra-*ospedalieri, presso le strutture residenziali o semiresidenziali e presso il domicilio del paziente.

**12.** Secondo i precedenti nazionali citati, dal lato dell'offerta, il mercato in esame potrebbe essere a propria volta distinto in ragione della natura pubblica o privata dei soggetti erogatori di tali servizi. Inoltre, un'ulteriore segmentazione dei predetti mercati del prodotto potrebbe essere effettuata in ragione del regime delle prestazioni erogate (*i.e.*, prestazioni rese attraverso il SSN e prestazioni rese in regime privatistico). Ciò in quanto, dal lato della domanda, i pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche o private accreditate pagano solo il c.d. *ticket* sanitario - di importo variabile in funzione della prestazione richiesta, del reddito e della regione in cui si trova la struttura - mentre la parte rimanente è a carico del SSN secondo tariffe stabilite a livello regionale. Diversamente, i pazienti che effettuano una prestazione sanitaria in regime privatistico (presso una struttura privata) sopportano l'intero costo della prestazione. In ogni caso, nei suoi precedenti l'Autorità ha lasciato aperta l'esatta definizione merceologica del mercato considerato.

**13.** Nel caso di specie, non è necessaria una precisa delimitazione dell'ambito merceologico, dal momento che la valutazione della stessa non muterebbe anche nella versione più restrittiva nel mercato.

**14.** Quanto alla dimensione geografica, l'Autorità ha, in genere, ritenuto che il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali abbia dimensione regionale, in considerazione: (i) del vincolo di prossimità con il luogo di cura che caratterizza le esigenze della domanda e (ii) del quadro normativo italiano, che prevede la regolazione a livello regionale dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento<sup>5</sup>.

**15.** Tuttavia, sulla base dell'analisi dei flussi degli utenti che accedono a prestazioni ambulatoriali, l'Autorità ha di recente ritenuto possibile ipotizzare una estensione geografica inferiore del mercato in esame, ad esempio provinciale, e che l'estensione geografica del mercato rilevante potrebbe

---

<sup>4</sup> Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 31139 del 19 marzo 2024 C12600 - *Lifenet/Ospedale di Erba*, in Bollettino n. 14/2024; provvedimento n. 28365 del 30 settembre 2020, C12322 - *Dws Alternatives Global Limited/Medipass*, in Bollettino, n. 41/2020 e provvedimento n. 25067 del 7 agosto 2014 e C11953 - *Humanitas / Presidio Sanitario Gradenigo*, in Bollettino n. 34/2014.

<sup>5</sup> Cfr. C12322 - *Dws Alternatives Global Limited/Medipass*, cit. e C11953 - *Humanitas / Presidio Sanitario Gradenigo*, cit..

altresì variare a seconda della tipologia di prestazione e/o dalla rilevanza della struttura in relazione a una specifica patologia<sup>6</sup>.

16. Nonostante quanto precede, nel caso di specie l'esatta delimitazione geografica del mercato non appare necessaria e può essere lasciata aperta.

### ***Gli effetti dell'Operazione***

17. L'Operazione non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza. Infatti, da un lato, non vi sono sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti, mentre, dall'altro, le relazioni verticali tra le stesse sono del tutto marginali e tra le Parti non sussistono rapporti di fornitura di prodotti o servizi.

18. In particolare, quanto al profilo delle relazioni orizzontali, il Gruppo Ardiان non è attivo in Italia nel settore sanitario a carattere ambulatoriale, con la conseguenza che l'Operazione darà luogo alla mera sostituzione di un operatore con un altro senza determinare alcun mutamento nella struttura concorrenziale del mercato. Peraltro, le quote della Target nei mercati dei servizi sanitari ambulatoriali sono del tutto marginali.

19. Nello specifico, nel 2023, nel mercato dei servizi ambulatoriali se considerato nel suo insieme (*i.e.* prestazioni sia pubbliche, sia private) e se ritenuto di dimensione regionale, le quote di mercato detenute dalla Target sono inferiori all'1% in tutte le regioni in cui questa è attiva (in particolare Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia). Considerato invece il mercato delle prestazioni ambulatoriali fornite in regime solo privatistico, nel 2023 le quote della Target, che opera esclusivamente in tale regime, sono inferiori [*all'1-5%*] a livello regionale.

20. Anche considerando ambiti geografici più ristretti, Vista Vision detiene una posizione del tutto marginale anche nel mercato dei servizi ambulatoriali ritenuto di dimensione provinciale (in particolare delle province di Milano, Brescia, Verona, Bologna, Genova, Pisa, Firenze, Roma, Bari e Messina, in cui la Target è attiva). Infatti, nel 2023, nella provincia italiana in cui la Target detiene la quota di mercato più alta (Pisa), Vista Vision detiene una quota che non supera [*l'1-5%*] nelle prestazioni ambulatoriali complessivamente intese e una quota inferiore al [*5-10%*] nelle prestazioni ambulatoriali in regime privatistico.

21. Inoltre, nel predetto mercato rilevante sono attivi numerosi e qualificati concorrenti, i quali individualmente detengono una quota di mercato superiore rispetto a quelle delle parti. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale nel mercato in parola.

22. Quanto al profilo delle relazioni verticali, solo una controllata del Gruppo Ardiان, Sintetica, opera nel settore della produzione e commercializzazione di soluzioni iniettabili sterili tra cui farmaci anestetici - a monte rispetto al mercato in cui è attiva la Target in Italia - generando nel 2023 un fatturato di [*inferiore a 1 milione di*] euro in Italia. Alla luce della posizione delle parti nei mercati a monte a valle, non appare quindi che l'entità *post merger* abbia gli incentivi e la capacità di mettere in atto condotte di tipo preclusivo su tali prodotti.

23. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

---

<sup>6</sup> Cfr. C12600 - *Lifenet/Ospedale di Erba*, cit..

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e di non sollecitazione possono essere considerati accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---



**C12657 - CIEP SPIN BIDCO/ENERGEAN CAPITAL***Provvedimento n. 31307*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società CIEP Spin BidCo Ltd., pervenuta il 19 luglio 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. CIEP Spin BidCo Ltd. (di seguito, "Acquirente") è una società veicolo di diritto inglese di recente costituzione indirettamente controllata da fondi di investimento gestiti da società affiliate al gruppo The Carlyle Group Inc ("Carlyle"). Carlyle è una *public joint-stock company* le cui azioni ordinarie sono quotate presso il *NASDAQ Stock Exchange* e gestisce fondi di investimento attivi principalmente nei settori (i) del *private equity*; (ii) del credito globale e (iii) delle soluzioni di investimento. Nel 2023, Carlyle ha realizzato un fatturato complessivo a livello globale pari a circa [100-200]\* miliardi di euro, di cui circa [40-50] in Europa e [1-2] in Italia.

2. Energean Capital Ltd. ("Target") una società di diritto cipriota attiva, tramite alcune controllate, nella ricerca, esplorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di petrolio e gas naturale e nella costruzione e gestione di impianti correlati a tali attività. La società possiede *asset* dedicati all'esplorazione e alla produzione di petrolio e gas naturale in Egitto, Italia e Croazia. Target è interamente controllata da Energean PLC, società di diritto inglese. Nel 2023, Target ha realizzato un fatturato complessivo a livello globale pari a circa [400-500] milioni di euro, di cui circa [200-300] in Europa e [200-300] in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

3. L'operazione comunicata ("Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di Acquirente del 100% delle azioni di Target. Ad esito dell'Operazione, il capitale sociale di Target sarà interamente detenuto da Acquirente, che è indirettamente controllata da fondi di investimento gestiti da società affiliate a Carlyle. Il perfezionamento dell'Operazione è condizionato alla previa esclusione (c.d. *carve-out*) dal perimetro dell'acquisizione di alcune entità con sede nel Regno Unito (in particolare, [omissis]) che sono attualmente controllate in via indiretta da Target).

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. Parte integrante dell'Operazione è una clausola di non sollecitazione in base alla quale l'Acquirente si impegna a non sollecitare dipendenti e consulenti di Energean PLC per il 18 mesi successivi al completamento dell'Operazione senza aver preliminarmente ottenuto il consenso per iscritto da parte di Energean PLC. Pertanto, tale clausola non si applica qualora (i) dipendenti e consulenti di Energean PLC rispondano autonomamente ad annunci pubblici non indirizzati a persone specifiche o (ii) il rapporto di impiego di tali soggetti presso Energean PLC sia terminato.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

6. La clausola di non sollecitazione descritta in precedenza può essere qualificata come accessoria alla concentrazione comunicata, in quanto contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'Operazione. In particolare, gli impegni assunti dall'acquirente vanno a beneficio del venditore nella misura in cui rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo la protezione della parte di impresa conservata<sup>1</sup>. La clausola di non sollecitazione è infatti circoscritta all'area geografica e alle attività svolte dal venditore e ha durata inferiore ai due anni.

### IV. VALUTAZIONI DELLA CONCENTRAZIONE

#### IV.1. I mercati rilevanti

7. In ragione dell'operatività delle Parti, i mercati coinvolti dall'Operazione sono: (i) il mercato della prospezione, sviluppo e coltivazione di idrocarburi gassosi e liquidi; (ii) il mercato della produzione e vendita all'ingrosso di petrolio greggio; (iii) il mercato della raffinazione del petrolio greggio, verticalmente collegato al mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso di petrolio greggio.

##### IV.1.1. Mercato della prospezione, sviluppo e coltivazione di idrocarburi gassosi e liquidi

8. Le attività di prospezione, sviluppo e coltivazione di idrocarburi costituiscono la fase a monte nei settori del gas naturale e petrolifero. Tali attività ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 164/2000 sono libere sul territorio nazionale e soggette al rilascio da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei relativi permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi. Ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 625/1996 l'attribuzione dei permessi di ricerca è soggetta a pubblicità e a procedure concorsuali. Il medesimo D.Lgs., all'articolo 6, riconosce invece al titolare del permesso di ricerca, che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, il diritto a presentare istanza per

---

<sup>1</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, §. 17.

l'attribuzione della relativa concessione di coltivazione, senza che ciò dia corso all'avvio di una procedura concorsuale. Tenuto conto, da un lato, che al momento della prospezione non è noto cosa possa essere contenuto nel sottosuolo e, dall'altro, che le competenze tecniche necessarie per la ricerca e produzione di olio greggio e gas naturale sono le medesime, non appare giustificata una distinzione delle attività a seconda che si riferiscano a idrocarburi liquidi o gassosi. Sotto il profilo geografico, il mercato è da considerarsi tendenzialmente di dimensioni mondiali<sup>2</sup>.

9. Nel mercato in questione si realizzano solo limitate sovrapposizioni orizzontali, in quanto sia il gruppo Carlyle (tramite alcune controllate) sia Target sono attive a livello globale con una quota di mercato largamente inferiore all'1%<sup>3</sup>. Pertanto, si può escludere che l'Operazione determini criticità concorrenziali in questo mercato.

#### *IV.1.2. Mercato della produzione e vendita all'ingrosso di petrolio greggio*

10. Il mercato della produzione e vendita all'ingrosso di petrolio greggio è verticalmente collegato al mercato della prospezione, sviluppo e coltivazione di idrocarburi gassosi e liquidi, che ne rappresenta la fase a monte. Il petrolio greggio, comunemente noto come petrolio o greggio, è un liquido naturale, di colore giallo-nero, presente in formazioni geologiche al di sotto della superficie terrestre, e viene normalmente raffinato in un gran numero di prodotti. La maggior parte del petrolio greggio è utilizzata per la produzione di combustibili; tuttavia, molti altri prodotti, come la nafta, l'etilene, i solventi, gli oli o il bitume, sono anch'essi prodotti a partire dal petrolio greggio. Nella propria prassi, l'Autorità ha tenuto conto delle passate decisioni della Commissione europea, che ha considerato la produzione e la vendita all'ingrosso di petrolio greggio come un mercato del prodotto distinto, di dimensioni geografiche generalmente mondiali e, solo in particolari casi, di minore ampiezza, senza tuttavia definire più precisamente il perimetro geografico del mercato in questione<sup>4</sup>. Anche nel caso di specie la definizione può essere lasciata aperta, in ragione del fatto che ciò non muta l'esito della valutazione; le Parti, infatti, sono attive a livello globale e a livello dello Spazio Economico Europeo con quote di mercato largamente inferiori all'1%. Peraltro, non vi è sovrapposizione tra le attività delle parti sul mercato nazionale, in quanto solo Target opera in Italia; pertanto, si può escludere che l'Operazione determini criticità concorrenziali in questo mercato. Considerate le poco significative quote di mercato, l'Operazione è altresì inidonea a dar luogo a effetti verticali restrittivi tra il mercato *upstream* della prospezione, sviluppo e coltivazione di idrocarburi gassosi e liquidi e il mercato della produzione e vendita all'ingrosso di petrolio greggio.

#### *IV.1.3. Mercato della raffinazione del petrolio greggio*

11. Il mercato *downstream* della raffinazione del petrolio greggio è verticalmente collegato al mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso del petrolio greggio. Carlyle opera in tale mercato *downstream* per il tramite di due società controllate, CEP SA e Varo Energy B.V., che

---

<sup>2</sup> Cfr. a titolo esemplificativo: provvedimento n. 22581 del 7 luglio 2011, C11114 - *Adriatica Idrocarburi/Concessione Capparuccia*, in Bollettino n. 27/2011; provvedimento n. 20924 del 18 marzo 2010, C10499 - *Enel Trade/Longanesi Developments*, in Bollettino n. 11/2010; provvedimento n. 14906 del 23 novembre 2005, C7356 - *ENI Mediterranea Idrocarburi/Società Azionaria Ricerche Coltivazione Idrocarburi Sicilia-Sarceis*, in Bollettino n. 47/2005.

<sup>3</sup> Le quote di mercato sono riferite al 2023 e sono calcolate in base alle riserve di petrolio e gas oggetto delle attività di prospezione, sviluppo e coltivazione.

<sup>4</sup> Cfr. a titolo esemplificativo: provvedimento n. 28083 del 14 gennaio 2020, C12273 - *MOL Crossroads/Chevron Khazar*, in Bollettino n. 5/2020.

gestiscono rispettivamente due raffinerie in Spagna e una in Svizzera; Target vende petrolio greggio a CEPESA nell'ambito di un contratto di fornitura all'ingrosso (mentre non ha attualmente rapporti di fornitura con Varo Energy B.V.).

12. Nella sua prassi, l'Autorità ha considerato la raffinazione del petrolio la prima fase della filiera produttiva del comparto petrolifero<sup>5</sup>. La raffinazione si configura come un'attività di processo in cui l'impiego di una materia prima sostanzialmente indifferenziata (il greggio) consente di ottenere una molteplicità di prodotti (benzine, gasoli, *etc.*), sulla base di specifiche relazioni di natura tecnica. Le produzioni sono di tipo congiunto e le tecnologie sono generalmente note e diffuse. Dal punto di vista geografico, la Commissione europea ha spesso lasciato aperta l'esatta definizione del mercato ipotizzando in alcuni casi un'estensione pari allo Spazio Economico Europeo e in altri una dimensione più ristretta, *i.e.* internazionale o nazionale<sup>6</sup>. Considerato che, nell'ambito della raffinazione di petrolio greggio, Carlyle non opera in Italia, l'Operazione è inidonea a dar luogo a effetti verticali restrittivi su un ipotetico mercato nazionale italiano.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

<sup>5</sup> Cfr. a titolo esemplificativo: provvedimento n. 11255 del 3 ottobre 2002, C5444 - *ERG/Ramo di Azienda di AgipPetroli*, in Bollettino n. 40/2002; provvedimento n. 10950 dell'11 luglio 2002, C5317 - *Q8 Quaser/Ramo di azienda di CIT Petrol*, in Bollettino n. 28/2002.

<sup>6</sup> Cfr. a titolo esemplificativo: Commissione europea, M.4934 - *Kazmunaigaz/Rompetrol* del 19 ottobre 2007; Commissione europea, M.4208 - *Petroplus/European Petroleum Holdings* del 29 maggio 2006; Commissione europea, M. 3291 - *Preem/Skandinaviska Raffinaderi* del 1° dicembre 2003; Commissione europea, M.3110 - *OMV/BP* dell'11 giugno 2003.

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### IP373 - E.A.S. ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE

*Provvedimento n. 31310*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 30224 del 5 luglio 2022, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dell'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., ente pubblico non economico, già gestore del servizio idrico in alcuni territori della Sicilia (nel prosieguo, anche "EAS in l.c.a."), consistente in condotte elusive degli obblighi di cui all'articolo 1, commi 4 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio 2018) in tema di prescrizione biennale;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA, altresì, la sentenza del TAR Lazio, I sez., del 28 luglio 2023, n. 12817 che ha confermato integralmente la delibera n. 30224 del 5 luglio 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**1.** Con provvedimento n. 30224 del 5 luglio 2022, comunicato al professionista in data 22 luglio 2022<sup>1</sup>, l'Autorità, ad esito del procedimento istruttorio PS11743, ha deliberato la scorrettezza, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, di una pratica commerciale, posta in essere dall'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., consistente:

a) nell'inosservanza, degli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente in tema di prescrizione biennale nel settore idrico, nonché

---

<sup>1</sup> Prot. n. 57666/2022.

b) nell'ingiustificato rigetto delle istanze e dei reclami dei consumatori volti ad eccepire la prescrizione biennale relativamente a crediti riferiti a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020, e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Con la suddetta delibera è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sopra menzionata, è stata irrogata ad EAS in l.c.a. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquecentomila euro, ed è stato disposto che il professionista comunicasse - entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento - le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.

2. Il 19 agosto 2022 EAS in l.c.a. ha presentato un'istanza di differimento di 30 giorni del termine di presentazione della relazione di ottemperanza, accolta dall'Autorità il 13 settembre 2022.

3. Nella relazione di ottemperanza, depositata il 20 ottobre 2022 il professionista rappresentava:

i) di aver sospeso la trattazione delle istanze e dei reclami degli utenti intesi ad eccepire la prescrizione breve, nonché, in via prudenziale, il recupero dei crediti di cui alla fatturazione già emessa e ritenuta illegittima dall'Autorità<sup>2</sup>;

ii) di essere in procinto di impugnare la predetta delibera n. 30224/2022, con richiesta di sospensione della relativa efficacia e di riservarsi di pubblicare un avviso sul proprio sito *internet* per informare l'utenza circa la possibilità di eccepire la prescrizione breve.

4. Il Tar Lazio, con ordinanza del 24 novembre 2022, ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera dell'Autorità n. 30224/2022 e con sentenza del 28 luglio 2023, ha confermato integralmente la predetta delibera respingendo il ricorso di EAS in l.c.a..

5. A fronte dell'esito del contenzioso di primo grado e della ricezione di ulteriori segnalazioni dei consumatori, gli Uffici sollecitavano l'ente - con comunicazioni del 13 dicembre 2023 e del 10 aprile 2024<sup>3</sup> - a descrivere la *policy* adottata, quale *ex* gestore del servizio idrico locale, nei confronti dei propri consumatori-utenti, in tema di prescrizione biennale e le relative modalità di informazione ai consumatori.

6. Con note pervenute il 10 gennaio, il 13 maggio e il 21 giugno 2024 il professionista ha rappresentato:

i) di aver integrato i formulari dei solleciti di pagamento, inserendo le informazioni richieste dalla legge in tema di prescrizione biennale, richiamando l'esplicito riferimento normativo, nonché le due diverse interpretazioni - l'una resa da ARERA, l'altra dalla Suprema Corte di cassazione - in ordine al momento in cui inizia a decorrere la prescrizione biennale, rispettivamente, dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione (ossia, 45 giorni dalla chiusura del periodo solare di riferimento) e dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. Ciò al fine di consentire al consumatore di poter valutare la convenienza di sollevare l'eccezione di prescrizione;

ii) di aver inoltrato i solleciti di pagamento esclusivamente agli utenti per i quali l'ente ha certezza dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione;

iii) di aver interpellato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale, con parere del 20 gennaio 2021, ha osservato che il regime di prescrizione biennale non si applica al periodo di fatturazione 2016-2017, essendo le operazioni di verifica del consumo effettivo e bollettazione antecedenti al maggio 2020.

---

<sup>2</sup> Spec. paragrafi 30, 32 e ss., 76 e ss. della delibera n. 30224/2022.

<sup>3</sup> Cfr. prot. n. 102847/2023 e prot. n. 38514/2024.

7. Dalla lettura dei formulari dei solleciti di pagamento agli atti risulta l'inserimento, nella sezione rubricata "Informazioni per l'utente", dell'avvertenza: "In merito alla eventuale prescrizione degli importi contenuti nel presente avviso, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione gravanti su questo Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A., si rappresenta che: 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 205/2017 nei contratti di fornitura del servizio idrico [...] il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In merito alla disposizione indicata sopra al punto 1), si evidenzia che: 1.1) l'ARERA ha previsto che la prescrizione biennale [...] decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, individuato dalla stessa ARERA nel quarantacinquesimo giorno successivo alla chiusura del periodo solare di riferimento; 1.2 la corte di cassazione ha, tuttavia, chiarito che la prescrizione biennale, introdotta dalla legge 205/2017, decorre dalla data di scadenza del pagamento indicato in fattura ed è da intendersi riferita ai soli corrispettivi dovuti e non anche ai consumi idrici, il cui termine di prescrizione continua a essere quello quinquennale come previsto dall'art. 2498 c.c.".

8. Alla luce degli elementi in atti, EAS in l.c.a. non risulta aver predisposto un'adeguata informativa ai consumatori in tema di prescrizione biennale essendo omessi i dati e gli elementi necessari all'utente per la verifica dell'entità ed effettività del credito vantato, quali l'attività di lettura dei contatori, il calcolo dei consumi, l'indicazione specifica degli atti interruttivi della prescrizione. Non risulta, inoltre, fornita alcuna prova in merito all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione biennale a favore dei consumatori, compresi quelli le cui istanze e reclami erano stati rigettati.

9. Pertanto, allo stato, non risulta cessata la pratica commerciale ritenuta scorretta con la delibera n. 30224/2022.

10. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti descritti integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 30224 del 5 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

#### DELIBERA

a) di contestare all'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., nella qualità di ex gestore del servizio idrico in alcuni territori della Sicilia, la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 30224 del 5 luglio 2022;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Catalozzi;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 dell'Autorità, dai legali rappresentanti all'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, si richiede all'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a., di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---



**PS12674 - WIZZAIR - PREZZI SERVIZI ACCESSORI***Provvedimento n. 31311*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n.25411;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 15 dicembre 2023 ed integrata, in via definitiva, il 7 giugno 2024, con la quale la società Wizz Air Hungary Ltd. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento;

VISTA la propria decisione del 30 aprile 2024, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga di 60 (sessanta) giorni del termine di conclusione del procedimento, per esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LE PARTI**

**1. Wizz Air Hungary Ltd.** (di seguito, Wizz Air o la Società), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, con sede legale in Ungheria, è una compagnia aerea *low cost* che ha per oggetto principale l’esercizio di collegamenti aerei per il trasporto di persone e cose fra l’Italia e i Paesi esteri e in Paesi esteri.

**2. Sig. [omissis]\***, in qualità di interveniente.

**II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

**3.** Sulla base di una segnalazione pervenuta in data 3 luglio 2023<sup>1</sup>, nonché di informazioni acquisite ai fini del Codice del Consumo<sup>2</sup>, il Professionista avrebbe posto in essere due pratiche in presunta violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

**4.** In primo luogo, il Professionista non avrebbe fornito un’adeguata informativa ai consumatori, nel corso del processo di prenotazione sul proprio sito web, circa la finestra temporale entro la quale effettuare il *check-in online* gratuitamente e circa l’imposizione di un importo pari a quaranta euro per effettuare il conseguente *check-in* in aeroporto.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> Cfr. doc. n. 1 di cui all’indice del fascicolo

<sup>2</sup> Cfr. doc. n. 2 di cui all’indice del fascicolo

5. In secondo luogo, il Professionista, nel corso del processo di prenotazione sul proprio sito web, avrebbe presentato con modalità non trasparenti il prezzo delle polizze di assicurazione proposte in abbinamento ai voli.

6. Con riferimento al *check-in online*, il sito web del professionista informava i consumatori, una volta scelta la cd. tariffa *Basic* e l'assegnazione casuale del posto a sedere, che era possibile effettuare il *check-in online* "solo nelle 24 ore che precedono la partenza", senza ulteriori specificazioni. Per acquisire informazioni più dettagliate, i consumatori dovevano uscire dal processo di prenotazione ed accedere alla pagina web denominata "info e servizi", dove è specificato che il servizio di *check-in online* è disponibile fino a 3 ore prima della partenza del volo e che il servizio di *check-in* in aeroporto è a pagamento. Inoltre, il costo di quest'ultimo servizio era reperibile solo accedendo ad una ulteriore pagina web, accessibile tramite il *link* denominato "pagando un supplemento", in cui è specificato che il costo per effettuare il *check-in* in aeroporto è pari a quaranta euro.

7. Con riferimento alla polizza assicurativa proposta in abbinamento ai voli, al termine del processo di prenotazione sul proprio sito web, Wizz Air offriva ai consumatori la possibilità di acquistare le assicurazioni denominate "Assicurazione annullamento" e "Assicurazione Multirischi con Annullamento", indicando il prezzo "/persona". Dopo aver selezionato uno dei suddetti servizi assicurativi e inserito i dati richiesti, il prezzo "/persona" era in realtà moltiplicato per il numero di passeggeri inclusi nella prenotazione e per il numero di giorni coperti dal viaggio. I consumatori erano informati del prezzo effettivo dei servizi assicurativi solo in fondo alla pagina web, dove veniva specificato che "il prezzo mostrato è per persona, al giorno, tasse incluse".

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

#### 1) L'iter del procedimento

8. Sulla base degli elementi in atti, in data 8 novembre 2023 è stato comunicato a Wizz Air l'avvio del procedimento istruttorio n. PS/12674<sup>3</sup> in relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in possibile violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto connotate da profili di ingannevolezza e omissività, risultando idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in relazione al servizio *check-in online* e alle polizze assicurative proposte in abbinamento ai voli.

9. Wizz Air ha avuto accesso agli atti del fascicolo in date 15 e 21 novembre 2023<sup>4</sup>.

10. In data 15 dicembre 2023, Wizz Air ha depositato la risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio<sup>5</sup>. In pari data, Wizz Air ha presentato una prima proposta di impegni, successivamente integrati in data 12 aprile 2024 e depositato la versione consolidata in data 7 giugno 2024<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. doc. n. 3 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>4</sup> Cfr. doc. nn. 7 e 8 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>5</sup> Cfr. doc. n. 14 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>6</sup> Cfr. doc. nn. 14, 25 e 34 di cui all'indice del fascicolo.

11. In data 18 dicembre 2023, il Sig. [omissis] è stato ammesso a partecipare al procedimento<sup>7</sup>, in accoglimento dell'istanza formulata in data 15 dicembre 2023.

12. In data 2 febbraio 2024, Wizz Air è stata sentita in audizione, durante la quale è stata formulata una richiesta di informazioni cui il Professionista ha dato riscontro il 27 marzo 2024<sup>8</sup>.

13. Nelle date 30 aprile e 4 giugno 2024, l'Autorità ha comunicato alle Parti la proroga di 60 giorni del termine di conclusione del procedimento<sup>9</sup>.

14. In data 10 giugno 2024 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento<sup>10</sup>.

15. Il Sig. [omissis] ha avuto accesso agli atti in data 18 giugno 2024<sup>11</sup> e ha depositato memorie in data 20 giugno 2024.

16. In data 16 luglio 2024 è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, richiesto il 25 giugno 2024, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo<sup>12</sup>.

## 2) *Gli elementi acquisiti*

17. Nelle risposte alle richieste di informazioni formulate nella comunicazione di avvio del procedimento<sup>13</sup> e in sede di audizione<sup>14</sup>, Wizz Air ha affermato che i consumatori fossero informati in più fasi, durante il processo di prenotazione *online* sul sito *web* della Società, circa le tempistiche e le modalità dei servizi *check-in online* e *check-in in aeroporto*, evidenziando che entrambe le informazioni erano specificate sia al momento della presentazione delle tariffe offerte dalla Società, sia nella sezione "*servizi aggiuntivi*".

18. Riguardo alle polizze assicurative offerte in abbinamento ai voli, la Società ha sottolineato che le informazioni riguardo le modalità di composizione del prezzo finale dei servizi denominati "*Assicurazione annullamento*" e "*Assicurazione Multirischi con Annullamento*" non erano ingannevoli, in quanto fornite dopo aver indicato le tre possibili opzioni assicurative: annullamento, multirischi e nessuna assicurazione.

## 3) *Gli impegni*

19. Gli impegni presentati dalla Società – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante<sup>15</sup> – prevedono:

I) la modifica delle informazioni fornite ai consumatori sul sito *web* di Wizz Air circa la finestra temporale entro la quale effettuare il *check-in online* gratuitamente e circa i costi relativi al servizio *check-in in aeroporto*. In particolare, la pagina *web* che propone le differenti tariffe aeree offerte dalla Società specificherà che la finestra temporale entro la quale i consumatori possono effettuare

<sup>7</sup> Cfr. doc. n. 16 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>8</sup> Cfr. doc. nn. 24 e 25 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>9</sup> Cfr. doc. nn. 29 e 32 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>10</sup> Cfr. doc. nn. 35 e 36 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>11</sup> Cfr. doc. nn. 39 e 40 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>12</sup> Cfr. doc. nn. 41 e 45 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>13</sup> Cfr. doc. n. 45 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>14</sup> Cfr. doc. n. 25 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>15</sup> Cfr. doc. n. 34 di cui all'indice del fascicolo.

il *check-in online* gratuitamente, inclusa nella tariffa *Basic*, si apre 24 ore prima della partenza del volo e si chiude 3 ore prima la partenza dello stesso. Nella stessa pagina *web*, i consumatori saranno informati che il costo per il servizio del *check-in* in aeroporto è pari a quaranta euro. Inoltre, l'informazione riguardo la finestra temporale entro la quale è possibile effettuare il *check-in online* gratuitamente sarà nuovamente specificata in calce alla presentazione della tariffa *Basic*;

2) un rimborso a tutti i consumatori che, nel periodo 2019-2023, hanno inviato alla Società un reclamo in cui dichiaravano di aver riscontrato malfunzionamenti durante la fase di *check-in online* sul sito o sulla app di Wizz Air, vedendosi addebitato il costo del suddetto servizio in aeroporto. A questi consumatori sarà offerta la possibilità di scegliere tra un rimborso pari al 100% e un *voucher* (cd. *Wizz Credit*) pari al 120% di quanto speso per effettuare il *check-in*;

3) la modifica delle informazioni fornite sul sito *web* di Wizz Air riguardo le polizze assicurative proposte in abbinamento ai voli denominate “*Assicurazione annullamento*” e “*Assicurazione Multirischi con Annullamento*”. In particolare, nella pagina *web* in cui sono offerti i servizi in questione sarà aggiunta la dicitura: “*il prezzo mostrato è per persona, al giorno, tasse incluse. Per il prezzo totale, fare riferimento alla casella riepilogativa mostrata a destra*”. La suddetta dicitura sarà posizionata in calce alle polizze assicurative offerte, in modo da risultare contestualizzabile e immediatamente visibile.

#### IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

20. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 25 giugno 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni<sup>16</sup>, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

21. Con parere pervenuto in data 16 luglio 2024<sup>17</sup>, la suddetta Autorità ha ritenuto che l'utilizzo di *internet* da parte di Wizz Air risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette sul sito/app utilizzati dal professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate.

#### V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

22. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista, consistenti in una serie di misure e interventi, agevolmente monitorabili e verificabili, siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità contestati nella comunicazione di avvio dell'8 novembre 2023.

23. Complessivamente, le misure proposte offrono concreti elementi per fornire ai consumatori consapevolezza circa le caratteristiche dei servizi inclusi nelle differenti tariffe aeree offerte da Wizz Air e circa le condizioni e il costo dei servizi acquistabili durante la fase di prenotazione *online*.

24. In questo senso rilevano, in particolare, gli impegni nn. 1 e 3 che consentono di superare le criticità dovute alla carenza informativa circa il servizio *check-in online* e circa le polizze assicurative proposte in abbinamento ai voli.

---

<sup>16</sup> Cfr. doc. n. 41 di cui all'indice del fascicolo.

<sup>17</sup> Cfr. doc. n. 45 di cui all'indice del fascicolo.

25. Riguardo il *check-in online*, i correttivi proposti risultano idonei a rendere visibili e chiare le informazioni relative sia alla finestra temporale entro la quale i consumatori possono effettuare il *check-in online*, sia riguardo il costo associato al servizio *check-in* in aeroporto. Inoltre, i consumatori avranno a disposizione in più occasioni, disseminate lungo la fase di prenotazione, le informazioni relative al limite temporale entro cui effettuare il *check-in online* gratuitamente associato alla tariffa *Basic*.

26. Riguardo alle polizze assicurative offerte in abbinamento ai voli, i correttivi proposti rendono l'informazione relativa al costo dei servizi denominati "*Assicurazione annullamento*" e "*Assicurazione Multirischi con Annullamento*", completa e dettagliata. In tal modo, i consumatori sono resi consapevoli del reale esborso pecuniario associato alle differenti polizze assicurative proposte durante la fase di prenotazione *online*.

27. Quanto all'impegno risarcitorio, i rimborsi appaiono idonei a fornire ristoro ai consumatori direttamente incisi dalla pratica, come documentato dal reclamo sporto dagli stessi nel periodo di riferimento.

28. In conclusione, in un'ottica di piena tutela e protezione del consumatore, le descritte misure rimediali risolvono alla radice i profili di ingannevolezza evidenziate nell'atto di avvio (impegno 1 e 3), e prevedono un ristoro a tutti i consumatori che hanno segnalato alla Società malfunzionamenti durante la fase di *check-in online* (impegno 2), vedendosi addebitato il costo di tale servizio in aeroporto.

29. Alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Wizz Air Hungary Ltd., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di illiceità della condotta oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Wizz Air Hungary Ltd.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Wizz Air Hungary Ltd., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, *lett. a)*, del Regolamento, gli impegni proposti in data il 15 dicembre 2023, successivamente integrati in data 27 marzo 2024 e presentati in versione consolidata in data 7 giugno 2024, come descritti nel Formulario allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, *lett. a)*, del Regolamento.

c) che la società Wizz Air Hungary Ltd., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## VARIE

### **REGOLAMENTO SULLE FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214**

*Provvedimento n. 31295*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 luglio 2024;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*, e, in particolare, l'articolo 18, *Misure per l'attuazione del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale*;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, recante *Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, e sue successive modifiche;

RITENUTA la necessità di adottare il Regolamento previsto dal suddetto articolo 18 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in merito alle forme di collaborazione e cooperazione previste dal Regolamento (UE) 2022/1925;

VISTE le osservazioni pervenute all'esito della consultazione pubblica preventiva sullo schema di Regolamento indetta dal 3 giugno 2024 al 3 luglio 2024, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello europeo, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme;

### DELIBERA

di approvare il “*Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante Misure per l'attuazione del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022*”, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e sarà altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**REGOLAMENTO SULLE FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214, RECANTE MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1925 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 SETTEMBRE 2022.**

**ART. 1. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per Regolamento, il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale per legge;
- b) per Regolamento di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione del 14 aprile 2023, relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) per Legge per la concorrenza per il 2022, la legge 30 dicembre 2023, n. 214;
- d) per Legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- e) per Commissione, la Commissione europea;
- f) per Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della Legge;
- g) per Collegio, il presidente e i componenti dell’Autorità;
- h) per Uffici, le unità organizzative istituite ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della Legge;
- i) per Bollettino, quello di cui all’articolo 26 della Legge.

**ART. 2 Principi generali**

1. L’Autorità opera in stretta collaborazione e coordina le proprie azioni di esecuzione con la Commissione per garantire un’applicazione coerente, efficace e complementare del presente regolamento e degli strumenti giuridici disponibili applicabili ai soggetti designati ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento per uno o più servizi di piattaforma di base di cui all’articolo 2 del Regolamento.



**ART. 3 Ambito di applicazione**

1. In attuazione dell'articolo 18 della Legge per la concorrenza per il 2022, il presente regolamento si applica alle indagini ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento e, in quanto compatibili, a tutte le altre forme di cooperazione e collaborazione previste dal Regolamento.

**ART. 4 Richieste di informazioni ed esibizione dei documenti**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, per possibili violazioni degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento l'Autorità esercita, in ogni momento, i poteri di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, della Legge.

2. Le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 12, comma 2-*ter*, della Legge sono applicate con provvedimento dell'Autorità.

**ART. 5 Avvio dell'indagine ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento**

1. Il Collegio, nei casi di possibile non conformità agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento, valutate le proposte degli Uffici, può deliberare l'avvio dell'indagine di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, prima dell'avvio dell'indagine, l'Autorità ne informa la Commissione.

2. Il provvedimento di avvio dell'indagine indica: gli elementi essenziali in merito alla possibile non conformità al Regolamento; il termine di conclusione dell'indagine innanzi all'Autorità; il responsabile dell'indagine e l'ufficio presso cui è incardinata l'indagine.

3. Il provvedimento di avvio dell'indagine è notificato alle imprese interessate, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'indagine.

4. Dell'avvio dell'indagine è data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino.

**ART. 6 Partecipazione all'indagine ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento**

1. Partecipano all'indagine:

a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle inosservanze del Regolamento oggetto dell'indagine e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino del provvedimento di avvio dell'indagine.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di:

a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;

b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare all'indagine in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

#### **ART. 7 Poteri d'indagine**

1. I poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a *2-quinquies*, della Legge, sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'indagine alle imprese e alle associazioni di imprese, anche contestualmente alla notifica stessa.

Nel caso in cui l'apertura dell'indagine sia stata notificata ad una pluralità di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dalla ricezione della notifica loro indirizzata.

2. Degli accertamenti svolti nel corso delle indagini è in ogni caso informato il Collegio.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della Legge per la concorrenza per il 2022 e dell'articolo 14, comma *2-septies*, della Legge, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, nonché di altri organi dello Stato.

4. Le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della Legge sono applicate con provvedimento dell'Autorità.

#### **ART. 8 Richieste di informazioni, esibizione di documenti e convocazione in audizione**

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti sono formulate per iscritto dagli Uffici, sono indirizzate a chiunque sia in possesso di informazioni utili ai fini dell'indagine e sono comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 16.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate e indicano sinteticamente:

- a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
- b) lo scopo della richiesta, con riferimento all'oggetto dell'indagine;
- c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale è ragionevole in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, anche tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
- d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
- e) le sanzioni o le penalità di mora applicabili ai sensi dell'articolo 14, commi da 5 a 8, della Legge, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti che siano nella disponibilità dei destinatari della richiesta, nonché quelle previste nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli Uffici, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.

4. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera c), e al comma 3, è possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli Uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.

5. Gli Uffici possono, in ogni momento dell'indagine, convocare in audizione chiunque possa essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'indagine. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalità di cui all'articolo 16 del presente regolamento, indica le sanzioni e penalità di mora previste dall'articolo 14, commi da 5 a 8, della Legge.

6. Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite nel corso della stessa viene redatto dagli Uffici processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 5 non si presentino all'audizione, è redatto un verbale di mancata comparizione.

7. Le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi da 5 a 8, della Legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.

## **ART. 9 Ispezioni**

1. Il Collegio, su proposta degli Uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quinqies*, della Legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'indagine, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della Legge, le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della Legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. Nel caso dell'attività ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-*quinqies*, della Legge, i funzionari incaricati notificano altresì il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.

4. Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della Legge, nonché delle penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della Legge, non possono essere opposti:

- a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
- b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
- c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.

5. Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della Legge, e le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della Legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.

6. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini

dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento su qualsiasi forma di supporto o dispositivo.

7. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

8. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

#### **ART. 10 Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti**

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'indagine, il Collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli Uffici.

2. Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonché i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

#### **ART. 11 Segreto di ufficio**

1. I documenti e le informazioni raccolti nell'ambito delle indagini eseguite a norma dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento possono essere utilizzate dall'Autorità, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al Regolamento, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della Legge.

#### **ART. 12 Accesso ai documenti e riservatezza della documentazione raccolta**

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nell'ambito delle indagini eseguite a norma del presente regolamento è consentito, su istanza scritta e motivata, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento.

2. Sono sottratti all'accesso i documenti che contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a persone fisiche o giuridiche.

I soggetti interessati possono formulare un'apposita istanza di riservatezza al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dall'Ufficio, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la riservatezza. Laddove i soggetti interessati non procedano secondo le modalità indicate, l'Ufficio può presumere che i documenti non contengano informazioni riservate.

L'Ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza addotti a giustificazione delle richieste ne dà motivata comunicazione agli interessati al più tardi entro la chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori.

3. Sono sottratti all'accesso i documenti la cui ostensione può pregiudicare lo svolgimento, ai sensi del Regolamento, dei poteri di indagine della Commissione e l'adozione degli atti di esecuzione ivi previsti.

4. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli Uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

5. Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e le altre Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le altre amministrazioni o organi dello Stato, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

#### **ART. 13 Comunicazione di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori**

1. L'Ufficio, allorché ritenga sufficientemente istruita l'indagine, comunica ai soggetti di cui all'articolo 6 comma 1, il termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori.

#### **ART. 14 Risultati dell'indagine ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento**

1. Il Collegio delibera l'invio alla Commissione dei risultati dell'indagine svolta ai sensi del presente regolamento e ne dà notizia ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento.

2. Della chiusura dell'indagine e dell'invio alla Commissione dei risultati dell'indagine può essere data notizia mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino.

3. Resta salva la facoltà dell'Autorità di deliberare un avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della Legge, qualora nel corso dell'indagine siano emersi indizi in merito a violazioni del diritto della concorrenza, ovvero dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192.

#### **ART. 15 Verbalizzazioni**

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione è sottoscritto, al termine dell'audizione, anche digitalmente dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluno dei soggetti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo, delle audizioni.

**ART. 16 Notifiche e comunicazioni**

1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi:

- a) posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;
- b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;
- c) consegna a mano contro ricevuta;
- d) in caso di impossibilità a procedere in base alle lettere a), b) e c), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento;
- e) nelle altre forme previste dal paese di stabilimento del destinatario.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'indagine da parte degli interessati o di terzi all'Autorità, salva la possibilità per gli Uffici di indicare una diversa modalità.

3. In caso di trasmissione per posta elettronica o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

4. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti comprovano di disporre dei poteri di rappresentanza.

5. Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-*nonies*, comma 2, della Legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal paese di stabilimento del destinatario.

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXIV- N. 33 - 2024

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi  
statistici  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---